




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



Acquisto e revoca della cittadinanza

AA.C. 255, 314, 515, 523, 617, 660, 1015, 1209, 1237,
1420, 1421, 1422, 1719, 1828, 1985, 2023, 2028,
2032, 2080, 2124, 2340, 2358, 2613, 2698

Schede di lettura

n. 575

24 febbraio 2026



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-9475 - ✉ st_istituzioni@camera.it – ✕ [@CD_istituzioni](https://www.instagram.com/CD_istituzioni)

SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

Tel. 066760-2145-✉ rue_segreteria@camera.it-✕ @CD_europa-
europa.camera.it

Progetti di legge n. 575

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AC0461.docx

INDICE

PREMESSA	3
-----------------------	----------

SCHEDE DI LETTURA

▪ Interventi sulla disciplina generale della cittadinanza (AA.CC. 255 e 1828)	7
▪ Acquisto della cittadinanza per ius soli e ius scholae (AA.CC. 314, 617, 1209, 1719, 1985, 2023, 2028, 2032, 2080, 2340)	18
▪ Acquisto e revoca della cittadinanza (AA.CC. 2124-2613).....	31
▪ Acquisto della cittadinanza per i discendenti di cittadini italiani (AC. 1422 e 2698)	42
▪ Riconoscimento della cittadinanza alle donne che l'abbiano perduta a seguito di matrimonio con uno straniero (A.C. 523, A.C. 1421 E A.C. 2358).....	45
▪ Riapertura di termini per il riacquisto (AA.CC. 515-660-1420-1237).....	48
▪ Matrimonio di comodo e gratuito patrocinio per gli immigrati (A.C. 1015)	50
▪ Acquisto della cittadinanza <i>Quadro normativo vigente</i>	55
▪ Il tema della cittadinanza nell'ordinamento dell'Unione Europea (a cura del Servizio Rapporti con l'Unione Europea)	60
▪ La disciplina della cittadinanza in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna	62

PREMESSA

La I Commissione Affari costituzionali avvia l'esame in sede referente di 24 proposte di legge in materia di acquisto e revoca della cittadinanza.

Nel presente dossier è offerta una sintesi del contenuto delle proposte di legge che, a tal fine, sono descritte in capitoli distinti in base all'ambito prevalente di intervento.

Il dossier offre, inoltre, una sintesi del quadro normativo italiano vigente in materia di cittadinanza nonché un paragrafo dedicato alla normativa in materia dell'Unione europea e alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il capitolo finale contiene invece una ricostruzione dei principali aspetti della disciplina in materia di cittadinanza di Francia, Germania, Regno Unito e Spagna.

Schede di lettura

Interventi sulla disciplina generale della cittadinanza (AA.CC. 255 e 1828)

Le proposte di legge **A.C. 255** (Boldrini) e **A.C. 1828** (Soumahoro) introducono un ampio intervento di riforma della disciplina della cittadinanza. In particolare, prevedono l'estensione dei casi di attribuzione della cittadinanza per *ius soli* e l'introduzione di nuove modalità di acquisto della cittadinanza riconducibili allo *ius scholae* o *ius culturae*.

La legge sulla cittadinanza in vigore è fondata sul principio del cd. *ius sanguinis*, in base al quale acquista di diritto la cittadinanza alla nascita colui che sia nato da madre o padre cittadini italiani (legge 5 febbraio 1992, n. 91).

Il diritto alla cittadinanza per *ius soli* - in virtù del quale l'acquisizione della cittadinanza di un dato paese è conseguenza del fatto di essere nati sul suo territorio - è garantito solamente in alcune situazioni particolari, caratterizzate dalla impossibilità per il bambino di avere alcuna cittadinanza a causa di filiazione da parte di genitori privi di cittadinanza (apolidi) o ignoti, ovvero in presenza di norme del Paese di provenienza che impedisce l'acquisizione della cittadinanza dei genitori (per approfondimenti si rinvia all'appendice 1).

I provvedimenti intervengono inoltre su diversi profili della materia, tra cui la naturalizzazione, l'acquisto della cittadinanza da parte del maggiorenne adottato, la disciplina collegata al matrimonio e gli aspetti di integrazione linguistica e sociale dello straniero. È altresì prevista l'abrogazione del contributo dovuto per la presentazione delle istanze in materia di cittadinanza. Infine, si impegna il Governo a riunire e riordinare, in un unico regolamento, le disposizioni regolamentari vigenti in materia.

Ius soli

Le proposte di legge **A.C. 255** (Boldrini) e **A.C. 1828** (Soumahoro) intervengono sulla disciplina dello *ius soli*.

In particolare, l'**articolo 1 di entrambe le proposte** reca modifiche all'articolo 1 della legge n. 91/1992 ("Nuove norme sulla cittadinanza") in materia di cittadinanza per nascita. Ai sensi dell'articolo 1 attualmente in vigore, è cittadino per nascita: il figlio di padre o di madre cittadini; chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato cui essi appartengono. L'articolo specifica che è considerato cittadino per nascita anche il figlio di ignoti trovato nel

territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

Per effetto delle modifiche in esame (**articolo 1, comma 1, lettera a) dell’A.C. 255**), viene introdotta la lettera *b-bis*) al comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 91/1992, la quale stabilisce che è **cittadino per nascita** chi è **nato** nel territorio della Repubblica **da genitori stranieri di cui almeno uno è regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno**, al momento della nascita del figlio. La proposta **A.C. 1828** non pone invece alcun requisito temporale con riferimento alla regolarità del soggiorno.

Viene altresì introdotta la lettera *b-ter*), secondo la quale è cittadino per nascita **chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è nato in Italia**.

La **lettera b)** del **comma 1** di entrambe le proposte, aggiungendo i commi *2-bis* e *2-ter* all’articolo 1 della legge n. 91 del 1992, prevede che nei nuovi casi introdotti, e appena richiamati, la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore. Entro un anno dal compimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare alla cittadinanza italiana se è in possesso di un’altra cittadinanza (nuovo comma *2-bis*). Viene precisato che qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà, i predetti soggetti acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal compimento della maggiore età.

Minori e ius scholae

L’**articolo 2** delle proposte **A.C. 255** e **A.C. 1828** interviene sulla disciplina della cittadinanza del minore, modificando il comma 2 dell’articolo 4 della legge n. 91/1992.

Nel regime vigente lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno da tale data.

La proposta **A.C. 255** estende l’ambito applicativo allo straniero nato in Italia o entrato nel territorio nazionale **entro il decimo anno di età**, a condizione che vi abbia regolarmente soggiornato fino alla maggiore età; in tal caso, la dichiarazione di volontà deve essere resa entro due anni dal compimento dei diciotto anni. La proposta **A.C. 1828** fissa invece il termine di ingresso entro il **quattordicesimo anno** di età e precisa che il **soggiorno regolare** fino alla maggiore età può essere **anche discontinuo**.

Entrambe le proposte introducono inoltre nell'articolo 4 un nuovo comma 2-*bis*, prevedendo l'acquisto della cittadinanza italiana per il minore figlio di genitori stranieri, su dichiarazione di volontà resa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, quando il minore:

- abbia frequentato un **corso di istruzione primaria o secondaria** (di primo o secondo grado) presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione; oppure
- abbia seguito un **percorso di istruzione e formazione professionale** idoneo al conseguimento di una qualifica professionale.

Entro due anni dal compimento dei 18 anni, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se è in possesso di un'altra cittadinanza.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 62/2000, il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

Le proposte precisano inoltre che il minore, alle medesime condizioni, acquista la cittadinanza italiana anche qualora dichiari personalmente, **entro due anni** dal compimento della maggiore età, la volontà di acquistarla.

Il **comma 2** dell'articolo 2 dell'A.C. 255 interviene sull'articolo 33 del decreto-legge n. 69/2013 in materia di semplificazione per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia. Attualmente, come anticipato, lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data. A tal fine, gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto all'acquisto della cittadinanza entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.

Per effetto della novella in esame, il diritto all'acquisto può essere esercitato entro il **ventesimo anno di età** (non già entro il diciannovesimo), se vi è stata la comunicazione anzidetta. Viene così operato un coordinamento con quanto previsto dal nuovo testo dell'articolo 4 della legge n. 91/1992 in ordine al fatto che la cittadinanza può essere richiesta, dai soggetti in possesso dei previsti requisiti, entro due anni dal compimento della maggiore età.

La sola proposta di legge A.C. 255, intervenendo sull'articolo 14 della legge n. 91/1992, modifica inoltre la disciplina relativa al **figlio minore di colui che acquista o riacquista la cittadinanza italiana**. Attualmente è

previsto che i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. Per effetto di una disposizione introdotta dal decreto-legge n. 36/2025, la norma consente la possibilità di acquisto della cittadinanza se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita.

La proposta di legge A.C. 255 (presentata il 13 ottobre 2022, prima dell'intervento normativo appena richiamato), all'**articolo 7**, elimina il riferimento al requisito della convivenza col genitore ai fini dell'acquisto della cittadinanza da parte del minore e impone che quest'ultimo sia residente nel territorio della Repubblica, prevedendo, altresì, che il genitore – che ha acquistato o riacquistato la cittadinanza – non sia decaduto dalla responsabilità genitoriale.

Matrimonio

Entrambe le proposte, all'**articolo 3**, modificano la disciplina per l'acquisto della cittadinanza *ex art. 5* della legge n. 91/1992.

La normativa vigente prevede che il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano possa acquistare la cittadinanza:

- **se residente in Italia**, dopo **due anni** di residenza legale successivi al matrimonio;
- **se residente all'estero**, dopo **tre anni** dalla data del matrimonio.

In entrambi i casi, al momento dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere separazione personale. In presenza di figli nati o adottati dai coniugi, i termini sono ridotti della metà.

Per effetto delle modifiche in esame, il **termine** per l'acquisto della cittadinanza a seguito del **matrimonio** viene ridotto, in caso di residenza legale nel territorio della Repubblica, da due anni a **sei mesi**¹. Rimane, invece, invariato il termine di tre anni in caso di residenza all'estero.

Se la proposta di legge A.C. 255 espunge il riferimento relativo al dimezzamento dei termini in presenza di figli nati o adottati dai coniugi, la proposta di legge A.C. 1828, invece, lo mantiene.

¹ Si segnala che il termine semestrale era presente nel testo originario della legge n. 91/1992. Il termine è divenuto biennale a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 94/2009.

Contributo per le istanze di cittadinanza

Le proposte di legge **A.C. 255**, all'**articolo 3, comma 2**, e **A.C. 1828**, all'**articolo 7**, aboliscono il contributo previsto per le istanze di cittadinanza, abrogando l'articolo 9-*bis* della legge n. 91/1992.

Tale articolo, al comma 1, prevede che ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge. Al comma 2 è specificato che le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, ad eccezione delle dichiarazioni di riacquisto presentate innanzi a un ufficio consolare, sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro. Il contributo non è dovuto nel caso di dichiarazione presentata entro tre anni dalla nascita del minore, o dalla successiva data di accertamento della filiazione (anche adottiva) da cittadino italiano, quando i genitori o il tutore dichiarano la volontà di acquisto della cittadinanza per il minore straniero o apolide figlio di cittadino italiano per nascita.

Adozione del maggiorenne

Entrambe le proposte di legge prevedono (all'**articolo 3**) l'acquisto della cittadinanza in favore del maggiorenne adottato, modificando l'articolo 5 della legge n. 91/1992.

In particolare, se l'**A.C. 1828** consente l'acquisto della cittadinanza in favore del maggiorenne adottato successivamente all'adozione, l'**A.C. 255** impone il requisito della **legale residenza** in Italia per almeno **due anni**. Entrambe le proposte (all'**articolo 4, comma 2**), novellando l'articolo 9 comma 1 della legge n. 91/1992, aboliscono la concessione della cittadinanza con decreto del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno relativa all'ipotesi (insieme ad altre, sulle quali si veda il paragrafo "attribuzione della cittadinanza") dello straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione.

Naturalizzazione

Entrambe le proposte, all'**articolo 4**, rubricato "attribuzione della cittadinanza", introducono un nuovo articolo 5-*bis* alla legge n. 91/1992.

Il nuovo articolo 5-*bis* consente l'acquisto della cittadinanza italiana alle categorie di soggetti di seguito elencate.

L’**A.C. 255** consente l’acquisto allo **straniero legalmente residente da almeno cinque anni** nel territorio della Repubblica in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Secondo quanto precisato all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 286/1998 (“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”), ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, deve essere dimostrato un reddito non inferiore **all’importo annuo dell’assegno sociale**.

L’**A.C. 1828** pone un requisito temporale più breve (**legale residenza di almeno quattro anni**) e consente di sostituire il requisito di reddito di cui sopra con il possesso con l’attestato di frequenza di un corso universitario o di formazione professionale.

Entrambe le proposte prevedono l’acquisto della cittadinanza in favore del **cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea**. In tal caso l’A.C. 255 impone il requisito della residenza legale da almeno tre anni nel territorio della Repubblica; l’A.C. 1828 richiede, invece, un periodo più lungo, pari a quattro anni. Non è richiesta la dimostrazione di alcun reddito.

Le proposte consentono, poi, l’acquisto della cittadinanza in favore dello straniero regolarmente **soggiornante** nel territorio della Repubblica **da almeno tre anni** a cui è stato riconosciuto lo *status* di **rifugiato** o di persona cui è accordata la **protezione sussidiaria o di apolide**. Anche in questa ipotesi, non è richiesta la dimostrazione di alcun reddito.

In tutti i casi sopraesposti l’istanza è presentata direttamente dall’interessato e l’acquisto avviene con **decreto del Presidente della Repubblica su proposta del sindaco del comune di residenza**.

Entrambe le proposte (all’**articolo 4, comma 2**), novellando l’articolo 9 comma 1 della legge n. 91/1992, **aboliscono la concessione della cittadinanza** con decreto del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno, nelle seguenti ipotesi: straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione (si veda il paragrafo “adozione del maggiorenne”); cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;

apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica; straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

Come indicato nella relazione illustrativa, il nuovo percorso per l'ottenimento della cittadinanza viene concepito come diritto soggettivo e non più come interesse legittimo.

Integrazione linguistica e sociale dello straniero

Entrambe le proposte, all'**articolo 5**, introducono un nuovo articolo *5-ter* alla legge n. 91/1992.

La nuova disciplina garantisce agli stranieri richiedenti la cittadinanza l'**offerta formativa** per la conoscenza della **lingua** e della **Costituzione italiane** (comma 1 del nuovo articolo *5-ter*). Le iniziative e le attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello straniero sono individuate e riconosciute dal Governo, anche in collaborazione con le regioni e con gli enti locali (comma 2 del nuovo articolo *5-ter*).

Motivi preclusivi all'acquisto della cittadinanza

Ai sensi della disciplina attualmente in vigore (articolo 6 della legge n. 91/1992), l'acquisto della cittadinanza mediante matrimonio è precluso in caso di:

- a) condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale (ossia i delitti contro la personalità internazionale dello Stato e i delitti contro i diritti politici del cittadino);
- b) condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
- c) sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Entrambe le proposte di legge in esame, all'**articolo 6**, modificano l'appena richiamato contenuto dell'articolo 6 della legge n. 91/1992, mantenendo il riferimento alla condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale.

La proposta di legge **A.C. 255** abroga il motivo preclusivo di cui alla lettera *b*), sostituendolo con la condanna per un delitto non colposo a una pena superiore a due anni di reclusione (si tratta quindi della pena concretamente inflitta). L'**A.C. 1828** riduce la preclusione, individuando come tale solo una pena superiore a tre anni.

Entrambe le proposte eliminano, quale elemento preclusivo all'acquisto della cittadinanza, l'ipotesi della sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Le proposte introducono, inoltre, la preclusione derivante dalla condanna per uno dei crimini o delle violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per l'**ex Jugoslavia** o dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per il **Ruanda**, nonché dallo Statuto istitutivo della **Corte penale internazionale**.

Lo Statuto del Tribunale penale internazionale per l'**ex Jugoslavia** indica, quali crimini che il Tribunale può perseguire, i seguenti: gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949; violazioni delle leggi e consuetudini di guerra; genocidio; crimini contro l'umanità.

Lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (1994) individua i seguenti crimini: genocidio; crimini contro l'umanità; violazioni dell'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra e del II Protocollo aggiuntivo².

Lo Statuto della Corte penale internazionale prevede, invece, i seguenti crimini: crimine di genocidio; crimini contro l'umanità; crimini di guerra; crimine di aggressione.

Tutte le condanne, quali elementi preclusivi, sono indicate come "**definitive**" dalla sola proposta A.C. 1828. Si noti, in proposito, che entrambi i provvedimenti abrogano l'attuale comma 4 dell'articolo 6 della legge n. 91/1992, il quale prevede che l'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva (nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera).

² L'articolo 3 della Convenzione prevede che le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che abbiano depresso le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo. In tal senso sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate: a) le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi; b) la cattura di ostaggi; c) gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti; d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili. L'articolo impone, inoltre, che i feriti e i malati siano raccolti e curati.

Entrambe le proposte specificano (al nuovo comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 91/1992) che l'acquisto della cittadinanza non è precluso quando l'istanza riguarda un minore condannato a pena detentiva non superiore a tre anni. Infine, per effetto del nuovo comma 3 dell'articolo 6, la riabilitazione o l'**estinzione del reato** fa cessare gli effetti preclusivi della condanna (nella versione attualmente in vigore è la sola riabilitazione a far cessare tali effetti).

L'articolo 6 della legge n. 91/1992 attualmente in vigore cita i casi di preclusione all'acquisto della cittadinanza in caso di matrimonio, rinviando, in proposito all'articolo 5. Le proposte di legge in esame impongono tale preclusione, oltreché con riferimento all'articolo 5 (contenente, così come modificato, anche la disciplina dell'acquisto della cittadinanza da parte del maggiorenne adottato, su cui *v. supra*), anche in riferimento all'articolo 4, comma 2-*bis* (in materia di acquisto della cittadinanza del minore nel caso di frequenza di un corso di istruzione, su cui *v. supra*) e all'articolo 5-*bis* di nuova introduzione, su cui *v. supra*.

Disciplina di attuazione e transitorie

L'**articolo 9** di entrambe le proposte reca la **disciplina di attuazione**.

In particolare, ai sensi del **comma 1**, il Governo viene demandato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, a riordinare e a riunire in un unico regolamento le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza. Il **comma 2** prevede che tale regolamento sia emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988, con le modalità di cui all'articolo 25 della legge n. 91/1992, n. 91.

La legge n. 400/1988, all'articolo 17, comma 1, disciplina i regolamenti governativi, prevedendo che gli stessi sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta.

Quanto all'articolo 25 della legge n. 91/1992, esso prevede che le disposizioni necessarie per l'esecuzione della legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Entrambe le proposte di legge, **all'articolo 8**, prevedono anche il concerto del **Ministro dell'istruzione**.

Il **comma 3** dell'articolo 9 è dedicato al **contenuto del regolamento** recante la disciplina d'attuazione. In particolare, esso deve contenere:

- le disposizioni di attuazione della legge n. 91/1992;
- la disciplina dei procedimenti amministrativi per l'acquisizione della cittadinanza;
- l'indicazione del termine improrogabile per la conclusione di tali procedimenti, non superiore a ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza;
- la previsione secondo la quale, in caso di superamento di tale termine, l'istanza debba considerarsi accolta.

La sola proposta di legge **A.C. 255**, al **comma 4**, novellando il comma 4 dell'articolo 20 della legge n. 241/1990, in materia di silenzio assenso, elimina la materia "cittadinanza" da quelle i cui procedimenti e atti amministrativi sono esclusi dalla disciplina in materia, appunto, di silenzio assenso.

Si segnala che, secondo quanto disposto all'articolo 9-ter della legge n. 91/1992, il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 (riguardanti, rispettivamente, il matrimonio e la concessione, e modificati come sopra indicato) è fissato in ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda. Tale disposizione non viene modificata dalle proposte in esame, sebbene il regolamento debba contenere l'indicazione del termine improrogabile per la conclusione dei procedimenti, non superiore a ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza.

Si valuti l'opportunità di un coordinamento.

L'**articolo 10** di entrambe le proposte reca le **disposizioni transitorie**. È previsto che acquistino la cittadinanza italiana, se rilasciano una dichiarazione in tal senso entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento recante le disposizioni di natura regolamentare in materia di cittadinanza, coloro che, alla data di entrata in vigore del provvedimento, abbiano già maturati i requisiti in quanto:

- cittadini per nascita poiché nati nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno regolarmente soggiornante in Italia (lettera *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 91/1992, introdotta dai provvedimenti in esame) e – solo con riferimento all'A.C. 255 – regolarmente soggiornante da almeno un anno, al momento della nascita del figlio;

- nati nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è nato in Italia (lettera *b-ter*) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 91/1992, introdotta dai provvedimenti in esame);
- stranieri nati o entrati in Italia entro il decimo anno di età, che vi abbiano regolarmente soggiornato fino al compimento della maggiore età (comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 91/1992, come modificato dai provvedimenti in esame);
- minori figli di genitori stranieri, se hanno frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria di secondo grado presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale (comma 2-*bis* dell'articolo 2 della legge n. 91/1992, introdotto dai provvedimenti in esame).

Acquisto della cittadinanza per ius soli e ius scholae (AA.CC. 314, 617, 1209, 1719, 1985, 2023, 2028, 2032, 2080, 2340)

Le proposte di legge **AA.CC. 314** (on. Orfini), **617** (on. Baldino ed altri), **1209** (on. Rosato), **1719** (on. Zanella ed altri), **1985** (on. Ciani), **2023** (on. Boschi ed altri), **2028** (on. Richetti ed altri), **2032** (on. Bakkali ed altri), **2080** (On. Barelli ed altri) e **2340** (on. Kelany) modificano la legge sulla cittadinanza (L. 91/1992) incidendo prevalentemente su due aspetti:

- l'acquisto della cittadinanza per *ius soli*;
- l'acquisto della cittadinanza per *ius scholae*.

Si avverte preliminarmente che anche le pdl A.C. 255 (on. Boldrini) e A.C. 1828 (on. Soumahoro), per le quali si rimanda al primo capitolo del presente dossier, affrontano questi due temi nel quadro di una riforma di altre disposizioni della legge sulla cittadinanza.

Alcune proposte intervengono su entrambi gli aspetti sopra indicati: **AA.CC. 314** (on. Orfini), **1209** (on. Rosato), **1985** (on. Ciani), **2023** (on. Boschi ed altri) e **2032** (on. Bakkali ed altri), altre esclusivamente sull'acquisto per *ius scholae*: **AA.CC. 617** (on. Baldino ed altri), **1719** (on. Zanella ed altri), **2028** (on. Richetti ed altri), **2080** (On. Barelli ed altri) e **2340** (on. Kelany).

Come già sopra ricordato, la legge sulla cittadinanza è fondata sul principio del cd. *ius sanguinis*, in base al quale acquista di diritto la cittadinanza alla nascita colui che sia nato da madre o padre cittadini italiani (legge 5 febbraio 1992, n. 91).

Il diritto alla cittadinanza per *ius soli* - in virtù del quale l'acquisizione della cittadinanza di un dato paese è conseguenza del fatto di essere nati sul suo territorio - è garantito solamente in alcune situazioni particolari, caratterizzate dalla impossibilità per il bambino di avere alcuna cittadinanza a causa di filiazione da parte di genitori privi di cittadinanza (apolidi) o ignoti, ovvero in presenza di norme del Paese di provenienza che impediscano l'acquisizione della cittadinanza dei genitori.

L'acquisto della cittadinanza per ius soli;

Le proposte di legge **AA.CC. 314**, **1209**, **1985**, **2023**, e **2032** riprendono in larga parte il testo unificato approvato dalla Camera nella XVII legislatura (A.S. 2092) e ripresentato nella XVIII legislatura (A.C. 920) e prevedono l'acquisto della cittadinanza sia per *ius soli* sia per *ius scholae*.

Per quanto riguarda il primo aspetto, lo *ius soli*, l'**articolo 1, comma 1, lett. a)**, delle proposte di legge **AA.CC. 314, 1209, 1985, 2023, e 2032** prevede l'estensione dei casi di acquisizione della cittadinanza per nascita per i bimbi nati nel nostro Paese da genitori stranieri a determinate condizioni. A tal fine introduce una lettera *b-bis* all'articolo 1, comma 1, della legge 91/1992.

Attualmente il citato articolo 1, comma 1, lettera b), prevede l'attribuzione automatica della cittadinanza al figlio di padre o di madre cittadini e a chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

Le pdl **AA.CC. 1209, 1985 e 2023** estendono il diritto alla cittadinanza ai nati in Italia da genitori stranieri di cui almeno uno sia titolare del **diritto di soggiorno permanente** (nel caso di cittadini dell'Unione) o sia in possesso del **permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo** (nel caso di cittadini di Paesi terzi).

Diverse le condizioni previste dalla pdl **A.C. 314** secondo la quale almeno uno dei genitori deve risiedere legalmente in Italia da almeno **5 anni** o sia in possesso del **permesso UE per soggiornanti di lungo periodo**.

La pdl **A.C. 2032** prevede che almeno un genitore sia regolarmente soggiornante da almeno **un anno** al momento della nascita del figlio.

Il diritto di soggiorno permanente è riconosciuto il cittadino dell'Unione europea che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per 5 anni nel territorio nazionale (D.Lgs. 30/2007, art. 14)

La materia del soggiorno di lungo periodo degli stranieri provenienti da Paesi terzi è disciplinata dalla direttiva 2003/109/CE, recepita nell'ordinamento italiano dal D.Lgs. 3/2007 che ha novellato il testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1998, artt. 9 e 9-*bis*).

I cittadini di Paesi terzi, soggiornanti legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel territorio di uno Stato membro, acquistano lo status di soggiornante di lungo periodo e hanno diritto ad un permesso di soggiorno speciale detto **permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo**, che ha sostituito la carta di soggiorno, dal contenuto analogo, prevista in precedenza.

Ai fini del rilascio del permesso UE lo straniero deve dimostrare, salvo determinati casi, la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

L'articolo 1, comma 1, lett. b), delle proposte di legge AA.CC. 314, 1209, 1985, 2023, e 2032 disciplina la **procedura** per l'acquisizione della cittadinanza di cui sopra: la cittadinanza si acquista mediante **dichiarazione di volontà** espressa da un genitore o da chi eserciti la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell'interessato. La direzione sanitaria del punto di nascita o l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza, e se non sia stata resa la dichiarazione di volontà, gli interessati acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.

L'acquisto della cittadinanza per residenza

Le proposte di legge AA.CC. 314, 1209, 1985 e 2023 (articolo 1, comma 1, lett. c) intervengono anche in materia di acquisto della cittadinanza per residenza (*ius domicilii*) previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge sulla cittadinanza, stabilendo che lo straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro **due anni** da tale data, anziché entro un anno come previsto attualmente.

L'acquisto della cittadinanza per ius scholae

Tutte le proposte di legge esaminate in questo paragrafo mirano ad introdurre una nuova forma di acquisizione della cittadinanza da parte del minore che presuppone la frequenza di corsi di istruzione presso istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione o percorsi di formazione professionale (*ius scholae* o *ius culturae*).

Nel dettaglio, sette delle proposte di legge (AA.CC. 314, 617, 1209, 1719, 1985, 2023 e 2032) prevedono che **acquista la cittadinanza italiana il minore straniero**, che sia **nato in Italia** o vi abbia fatto **ingresso entro il compimento del dodicesimo anno** di età, qualora abbia frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno **cinque anni** nel territorio nazionale **uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale** triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale.

Le pdl **A.C. 314, 1209, 1985 e 2023** prevedono che nel caso di corsi di istruzione primaria sia necessaria la conclusione positiva del corso medesimo.

Ai fini del computo dei 5 anni la **pdl A.C. 2032** considera anche la frequenza presso le scuole dell'infanzia statali e paritarie.

Alcune proposte prevedono l'obbligo di **residenza** legale e ininterrotta del minore (**A.C. 617, 1719 e 2080**).

In proposito, si ricorda che il nostro ordinamento prevede due cicli di istruzione (legge 28 marzo 2003, n. 53). Il primo dura 8 anni e ricomprende la scuola primaria (per alunni da 6 a 11 anni) e la scuola secondaria di primo grado (per alunni da 11 a 14 anni). Il secondo ciclo prevede due tipi di percorsi di durata variabile da 3 a 5 anni: la scuola secondaria di secondo grado (quinquennale per gli studenti da 14 a 19 anni) e i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di competenza regionale (di 3 o 4 anni), rivolti a coloro che hanno concluso positivamente il primo ciclo di istruzione.

In parte diversi i requisiti previsti dalla pdl **A.C. 2080**: può ottenere la cittadinanza italiana lo straniero nato in Italia o lo straniero che arriva in Italia entro il compimento del **quinto anno** di età, che risiede ininterrottamente per almeno **dieci anni** in Italia e che ha frequentato per dieci anni e **superato con esito positivo** i cicli della scuola dell'obbligo (articolo 1, comma 1, lettera c).

Anche la pdl **A.C. 2028** si discosta dalle proposte viste sopra: può ottenere la cittadinanza italiana solo lo straniero **nato in Italia** e che ha frequentato per almeno **dieci anni** e **superato con esito positivo** i cicli della scuola dell'obbligo.

Tutte le citate proposte di legge indicano la procedura di acquisto della cittadinanza in presenza delle condizioni di cui sopra che si può sintetizzare come segue. La cittadinanza si acquista a seguito di una **dichiarazione di volontà**, resa entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile.

L'**interessato** può **rinunciare alla cittadinanza** acquisita entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, purché in possesso di altra cittadinanza, e, viceversa, **fare richiesta** di acquisto della cittadinanza all'ufficiale di stato civile **entro due anni dal raggiungimento della maggiore età**, ove non sia stata resa la dichiarazione di volontà.

La concessione della cittadinanza per ius scholae

Alcune delle proposte di legge in esame intervengono anche in materia di **concessione** della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 91 del 1992, previo completamento di un ciclo scolastico, a coloro che, non sono nati in Italia ma che vi hanno fatto ingresso prima della maggiore età.

Si ricorda che l'**acquisto della cittadinanza può avvenire per concessione** con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'Interno (L. 91/1992, articolo 9): in questo caso, a differenza dei procedimenti sopra illustrati, che riservano all'autorità margini di intervento molto ristretti, l'emanazione del provvedimento di concessione della cittadinanza è soggetto ad una **valutazione discrezionale di opportunità** da parte della pubblica amministrazione che implica l'accertamento di un interesse pubblico accanto al riconoscimento dell'interesse privato del richiedente allo *status civitatis*, pur attenuata dall'obbligo del parere preventivo del Consiglio di Stato.

Il periodo di **residenza legale** in Italia, graduato in funzione dello *status* degli stranieri richiedenti, che costituisce il requisito fondamentale per conseguire la cittadinanza secondo tale modalità, **deve essere ininterrotto e attuale** al momento della presentazione dell'istanza per la concessione della cittadinanza.

Può presentare domanda per ottenere la concessione della cittadinanza italiana il cittadino straniero che si trova in **una delle seguenti condizioni**:

- il cui padre o la cui madre o uno dei nonni sono o sono stati cittadini per nascita, e vi risiede legalmente da almeno **due anni** (L. 91/1992, articolo 9, co. 1, lett. *a*). Il termine è stato ridotto da tre a due anni dall'articolo 1-*bis*, comma 2 del decreto-legge n. 36/2025;
- nato nel territorio della repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni (L. 91/1992, articolo 9, co. 1, lett. *a-bis*);
- maggiorenne adottato da cittadino italiano e residente in Italia da almeno cinque anni (articolo 9, co. 1, lett. *b*);
- abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, per almeno cinque anni (L. 91/1992, articolo 9, co. 1, lett. *c*). Salvi i casi previsti dall'articolo 4 della legge, nel quale si richiede specificamente l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego, si considera che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello Stato (D.P.R. 572/1993, articolo 1, co. 2, lett. *c*).
- residente in Italia da almeno **dieci anni**, se cittadino non appartenente all'Unione europea, o da almeno quattro anni, se cittadino comunitario (articolo 9, co. 1, lett. *f*) e *d*): ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero va valutato il periodo di soggiorno in Italia assistito da regolare permesso, per cui va esclusa la rilevanza del periodo in cui lo straniero medesimo sia risultato anagraficamente residente nel paese (C. Stato, sez. IV, 07-05-1999, n. 799);
- apolide residente in Italia da almeno cinque anni (articolo 9, co. 1, lett. *e*).

Le pdl **A.C. 314, 1209, 1985, 2023, 2032**, attraverso una modifica dell'articolo 9 della legge sulla cittadinanza, prevedono che allo straniero che prima del compimento della maggiore età ha fatto ingresso nel territorio nazionale, che è ivi **legalmente residente da almeno 6 anni** (5 anni per la sola pdl 2032) e che ha frequentato regolarmente **un ciclo scolastico**, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale.

Anche la pdl A.C. 2340 interviene in modo analogo sull'articolo 9 della legge sulla cittadinanza. In questo caso si richiede però la residenza legale da **almeno 10 anni**, la frequenza regolare nel territorio nazionale per **almeno 10 anni** della scuola primaria e secondaria con conclusione positiva del primo ciclo d'istruzione e **assolvimento dell'obbligo scolastico**. Non viene contemplata la qualificazione professionale. Per questa modalità di concessione della cittadinanza non è richiesta la dimostrazione del possesso di requisiti reddituali minimi.

Contributo per le richieste di cittadinanza

Le proposte di legge **AA.CC. 314, 1209, 1985, 2023 e 2032**, **sopprimono**, nel caso delle richieste di cittadinanza dei **minori**, il **contributo di 250 euro** previsto dall'articolo 9-bis della legge sulla cittadinanza.

Inoltre, la pdl A.C. 2032 prevede che il contributo per le richieste relative alla cittadinanza non sia di importo superiore a quello previsto per il rinnovo del passaporto e che non è dovuto per le istanze o dichiarazioni, oltre quelle concernenti i minori, anche per quelle provenienti da soggetti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 15.000 euro. Si prevede altresì che il gettito derivante dal contributo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito che lo destina al finanziamento di progetti nell'ambito dell'**educazione civica**.

Attualmente la legge destina il gettito al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione e alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e ad interventi assistenziali straordinari.

L'**articolo 2** della pdl **A.C. 2080** conferisce ai comuni la facoltà di aumentare a 600 euro il contributo per le pratiche relative alle richieste di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte degli oriundi.

Si fa presente che la disposizione è già vigente in quanto introdotta dall'articolo 1, comma 636-641 della legge di bilancio (L. 207/2024).

Acquisto della cittadinanza dei figli minori di neocittadini

Le proposte di legge **AA.CC. 314, 1209, 1985, 2023 e 2032**, modificando l'articolo 14 della legge sulla cittadinanza, **sopprimono il requisito della convivenza con il genitore**, al fine dell'acquisto della cittadinanza del figlio minore di chi ha già acquisito la cittadinanza, sostituendolo con l'obbligo di residenza nella Repubblica del minore e con quello della non decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre o della madre.

Definizione del requisito di minore età, della residenza legale e del soggiorno

Diverse proposte di legge in esame prevedono l'introduzione nella legge n. 91 del 1992 di un **nuovo articolo 23-bis** che introduce alcune definizioni (tra le quali del requisito di maggiore età, di residenza e di soggiorno) applicabili a tutte le fattispecie della legge sulla cittadinanza.

In particolare, le pdl **AA.CC. 314, 1209, 1985, 2023 e 2032**, prevedono che il **requisito della minore età** si considera riferito al momento della presentazione dell'**istanza** o della **richiesta** da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale. Tale specificazione vale ai fini dell'intera legge n. 91 del 1992 per le disposizioni in cui venga in rilievo il requisito della minore età (**art. 23-bis, comma 1**).

In proposito si ricorda che l'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 91 del 1992 afferma che "Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge"; in tal senso, la legge sembra quindi distinguere la fattispecie della "dichiarazione" da quella dell'"istanza".

Si valuti quindi l'opportunità di chiarire se quanto previsto dal primo comma del nuovo articolo 23-bis trovi applicazione anche nei confronti della "dichiarazione di volontà" di cui al nuovo comma 2-bis dell'articolo 4 sopra illustrato concernente la procedura di acquisto della cittadinanza per ius soli.

Il **comma 2** del nuovo art. 23-*bis*, considera **legalmente residente** nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per quanto riguarda il **computo di residenza legale**, prevede come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se a essi segue la reinscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.

Un tempo trascorso all'estero mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati, non rileva ai fini del computo di soggiorno o residenza legale, ma l'assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi consecutivi, a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute (**comma 3**).

Il **comma 4** prevede che, ai fini dell'acquisizione della cittadinanza per *ius soli*, si considera in possesso del **permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo** anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti previsti, abbia presentato la richiesta prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita. Questo comma non è presente nella pdl **A.C. 2032**.

Il **comma 5** dispone l'**obbligo** per gli **ufficiali di anagrafe** di **comunicare** ai residenti di cittadinanza straniera, **nei sei mesi precedenti** il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la **facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza** per *ius soli* e per *ius scholae* (come introdotti dalle proposte in esame), indicando i relativi presupposti e le modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

Tale disposizione riprende, estendendone la portata, quanto già previsto - per l'acquisto della cittadinanza per *ius soli* in base alla normativa vigente - dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, che viene conseguentemente abrogato dalle proposte di legge.

In particolare, la riformulazione estende l'obbligo degli ufficiali di anagrafe anche in favore dei minori che potranno esercitare lo *ius culturae* ai sensi della nuova normativa. Inoltre, introduce la sospensione dei termini

di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza in caso di inottemperanza dell'ufficiale, mentre attualmente si dispone che in mancanza di comunicazione, il diritto può essere esercitato anche oltre i termini previsti dalla legge.

Questo comma 5 non è presente nelle pdl **A.A.C.C. 1985 e 2032** che, tuttavia, alla stregua delle proposte sopra abrogano l'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013.

Infine, il **comma 6** del nuovo articolo *23-bis* dispone che, nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, compresa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare decide se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Se gli atti siano compiuti dal tutore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento previsto dall'articolo 10 della legge sulla cittadinanza.

Anche le pdl **AA.CC. 617 e 1719** introducono un nuovo articolo *23-bis* di soli due commi che riproducono i commi 1 (requisito della minore età) e 5 (obblighi informativi dell'ufficiale di anagrafe) dell'articolo *23-bis* come formulato dalle proposte di legge di cui sopra. Anche le due proposte abrogano l'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013.

Iniziative di educazione sulla cittadinanza per i minori

Le pdl **AA.CC. 314, 1209, 2023 e 2032** introducendo un **nuovo articolo 23-ter** alla legge sulla cittadinanza dispone che i comuni e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovano, nell'ambito delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a favore di tutti i minori, **iniziative di educazione** alla conoscenza e alla consapevolezza **dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza** e una giornata dedicata alla presentazione ufficiale dei nuovi cittadini.

Altre disposizioni di modifica alla legge sulla cittadinanza

La pdl **A.C. 2080** (on. Barelli ed altri), oltre all'introduzione dell'**acquisto della cittadinanza in seguito ad un percorso scolastico**, c.d. *ius culturae* o *ius scholae*, (vedi sopra) prevede anche altre disposizioni in materia di cittadinanza.

Nel dettaglio, l'**articolo 1, comma 1, lettera a)**, introduce un nuovo comma *1-bis* all'articolo 1, della legge n. 91 del 1992, prevedendo che il figlio di padre o madre cittadino italiano, **nato all'estero**, non potrà più acquisire automaticamente la cittadinanza italiana **se gli ascendenti di primo, secondo e terzo grado, pur se cittadini italiani, sono nati all'estero**, a meno che non sia privo di altra cittadinanza.

Questa disposizione si applica esclusivamente ai nati dopo l'entrata in vigore della legge, come specifica il comma 3 del medesimo articolo 1.

Attualmente, secondo il **principio del c.d. *ius sanguinis***, acquista di diritto la cittadinanza alla nascita colui che sia nato da madre o padre cittadini italiani (art. 1, comma 1, lett. *a*), della legge 91/1992. La disposizione in esame limita dunque la trasmissione automatica del diritto di cittadinanza in caso di cittadini nati all'estero e con tre generazioni di ascendenti nati all'estero.

Si ricorda che il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (art. 1, comma 1) ha introdotto l'articolo 3-bis nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, il quale stabilisce una preclusione all'acquisto automatico della cittadinanza per i nati all'estero in possesso di cittadinanza di Stato estero. Si stabilisce che debba considerarsi non aver mai acquistato la cittadinanza italiana colui il quale sia nato all'estero e sia in possesso di altra cittadinanza, anche prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame. Di seguito, la norma individua una serie di eccezioni alla suddetta preclusione. La norma fa salvi, anzitutto, i casi in cui lo stato di cittadino sia riconosciuto o sia accertato giudizialmente in seguito, rispettivamente, a domanda o a domanda giudiziale (presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025). Fa salvo altresì il caso di domanda presentata (all'ufficio consolare o al sindaco) in tempo successivo, purché dietro appuntamento di cui sia stata data comunicazione entro quel medesimo termine all'interessato. Si applica in tal caso la normativa applicabile prima dell'entrata in vigore del decreto-legge. Prevede inoltre come eccezione alla preclusione il caso in cui uno dei genitori o degli adottanti, o dei nonni, possieda (o possedesse al momento della morte) "esclusivamente" la cittadinanza italiana. Nonché prevede come eccezione il caso in cui uno dei genitori o degli adottanti sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi dopo l'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.

Analogamente, la **lettera b)** prevede che l'**adottato nato all'estero**, non acquisisce la cittadinanza italiana **se gli ascendenti di primo, secondo e terzo grado, pur se cittadini italiani, sono nati all'estero**, a meno che non sia provi di altra cittadinanza. A differenza di quanto stabilito per la lettera *a)* il comma 3, non prevede che la disposizione si applichi solo agli adottati dopo l'entrata in vigore del provvedimento in esame.

La **lettera d)**, novellando l'articolo 9-ter della legge n. 91 del 1992, **riduce i tempi massimi di attesa**, dagli attuali tre anni (ventiquattro mesi prorogabili fino a un massimo di trentasei mesi) a un anno e mezzo (dodici mesi prorogabili fino a un massimo di diciotto mesi), previsti per definire le domande di ottenimento della cittadinanza richiesta per particolari motivi, indicati dall'articolo 5 e 9 della legge sulla cittadinanza, quali matrimonio, adozione di maggiorenne, residenza.

La **lettera e)** reca una disposizione di coordinamento, tramite la modifica dell'articolo 10-bis, comma 1, della legge n. 91 del 1992, prevedendo che anche la cittadinanza acquisita ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, (ossia per *ius scholae*) è revocata in caso di condanna definitiva per determinati reati.

Accesso alla pratica sportiva

La pdl **A.C. 2032**, all'**articolo 4**, prevede che **tutti i minori stranieri** presenti nel territorio della Repubblica, compresi i rifugiati e i richiedenti asilo, possono essere **tesserati** presso società sportive appartenenti alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o alle associazioni e agli enti di promozione sportiva, e possono partecipare ai **campionati italiani**, con le stesse procedure previste per i cittadini italiani.

In proposito, si ricorda che la legge n. 12 del 2016 consente ai minori che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età, di essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.

Disposizioni transitorie e finali

Le pdl **AA.CC. 314, 1209, 1985, 2023 e 2032** all'**articolo 2** introducono le seguenti disposizioni di coordinamento e finali:

- la previsione che l'istanza di concessione di cittadinanza (di cui all'articolo 9 della legge) siano presentate al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare;

Si ricorda che ai sensi del regolamento di esecuzione della legge n. 91 del 1992 l'istanza prodotta ai sensi dell'art. 9 della legge dallo straniero o apolide che vuole ottenere la cittadinanza deve essere presentata, per il tramite del prefetto della provincia di residenza, al Ministero dell'interno (DPR 572/1993). L'istanza è

corredata da una serie di documenti, tra cui l'atto di nascita; il certificato di situazione di famiglia; la certificazione penale rilasciata dagli Stati di origine e di residenza.

- l'abrogazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (vedi sopra); questa previsione è contenuta anche nelle pdl **AA.CC. 617 e 1719**;
- l'inclusione dei provvedimenti inerenti agli atti di stato civile tra quelli per i quali non vi è l'obbligo di esibizione agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero; a tal fine si modifica il comma 2 dell'articolo 6 del testo unico dell'immigrazione (D.Lgs. 286/1998);
- l'autorizzazione a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni; questa previsione è contenuta anche nelle pdl **AA.CC. 617 e 1719** (la pdl A.C. 1719 non specifica però il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato³).

Le proposte di legge di cui sopra, **AA.CC. 314, 1209, 1985, 2023 e 2032**, all'**articolo 3** estendono l'applicazione delle disposizioni da esse introdotte anche agli stranieri che abbiano maturato prima della data della sua entrata in vigore i diritti in essa previsti e non abbiano compiuto il ventesimo anno di età.

Infine, l'**articolo 4** delle proposte di legge da ultimo richiamate (con l'eccezione dell'A.C. 2032) dispone che, **in fase di prima applicazione**, la nuova normativa in materia di *ius scholae* si applica anche allo straniero che, in possesso alla data di entrata in vigore della legge dei requisiti previsti, ha superato il limite d'età previsto per comunicare la dichiarazione di volontà, ossia due anni dal raggiungimento della maggiore età, purché abbia risieduto legalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale.

³ Deve intendersi quindi che il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è in questo caso quello di 45 giorni previsto in generale dall'articolo 17, comma 27, della legge n. 127 del 1997.

In tali casi, la richiesta di acquisto della cittadinanza è presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. L'ufficiale dello stato civile che riceve la richiesta, verificati i requisiti, sospende l'iscrizione e l'annotazione nei registri dello stato civile e provvede tempestivamente a richiedere al Ministero dell'interno il nulla osta relativo all'insussistenza di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica ovvero di provvedimenti di espulsione o di allontanamento per i medesimi motivi adottati ai sensi della normativa vigente. Il nulla osta è rilasciato entro sei mesi dalla richiesta dell'ufficiale dello stato civile.

Le richieste sono soggette al contributo previsto dall'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Anche la proposta di legge **A.C. 2080** introduce alcune norme transitorie e finali.

L'**articolo 1, comma 2** prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della proposta in commento, il Governo modifichi il regolamento di attuazione della legge, adottato con il DPR ottobre 1993, n. 572, per adeguarlo alle nuove disposizioni.

Il **comma 3**, come anticipato sopra, prevede che la disposizione di cui alla lettera *a*), del comma 1 (che prevede che il figlio di padre o madre cittadino italiano, nato all'estero, non potrà più acquisire automaticamente la cittadinanza italiana se gli ascendenti di primo, secondo e terzo grado, pur se cittadini italiani, sono nati all'estero) non si applichi nei confronti di coloro che sono nati prima della data di entrata in vigore della legge.

Acquisto e revoca della cittadinanza (AA.CC. 2124-2613)

L'**A.C. 2124** introduce cause ostative all'acquisto della cittadinanza per gli stranieri nati in Italia al raggiungimento della maggiore età (*ex* art. 4, comma 2, L. 91/1992); estende i requisiti linguistici e di condotta; e amplifica le fattispecie di reato che comportano la revoca dello *status* di cittadino.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la proposta risponde all'esigenza di superare la disparità di trattamento tra le diverse modalità di acquisto della cittadinanza in quanto, attualmente, l'acquisto per lo straniero nato in Italia prevede il solo requisito della residenza legale ininterrotta, prescindendo da valutazioni sulla condotta penale, diversamente da quanto previsto per l'acquisto *iure matrimonii* (art. 5) o per naturalizzazione (art. 9). Analogamente il provvedimento mira ad armonizzare la normativa tra le tre fattispecie in materia di revoca e di requisiti linguistici.

La proposta di legge consta di un solo articolo e un solo comma.

L'**A.C. 2613** invece prevede un incremento dei periodi di residenza legale richiesti per l'acquisto della cittadinanza *ex* art. 4 e art. 9 e subordina altresì l'acquisto al superamento di un esame di integrazione vertente sulla conoscenza dei principi sociali e giuridici fondamentali.

In materia di revoca viene ampliato il novero dei reati che la comportano e ridotto a dodici mesi, prorogabile fino a ventiquattro, il termine per l'adozione del rispettivo decreto.

La proposta di legge interviene anche sul decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286 contenente il testo unico sull'immigrazione. In particolare, viene ridotta la platea di familiari di cui può essere richiesto il ricongiungimento ed elevati i requisiti economici. Viene infine sancito il divieto di ricongiungimento per i richiedenti protezione internazionale in attesa di decisione definitiva e per i beneficiari di misure di protezione temporanea o per calamità.

Cause ostative all'acquisto della cittadinanza

La **lettera a) del comma 1** dell'articolo 1 della proposta di legge **A.C. 2124** interviene sull'articolo 4 della legge n. 91 del 1992 che disciplina l'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al compimento dei 18 anni.

In particolare, vengono introdotti tre nuovi commi.

Il nuovo comma 2-bis individua specifiche **cause ostative** all'acquisto della cittadinanza in tale ipotesi. In particolare, preclude l'acquisto:

- la **condanna per delitti contro la persona o contro il patrimonio** (titoli XII e XIII del codice penale);
- la condanna per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti (articolo 73 del DPR n. 309 del 1990);
- la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Il nuovo comma 2-ter disciplina invece l'ipotesi in cui, al momento della dichiarazione di volontà di acquistare la cittadinanza, sia pendente un procedimento penale per uno dei reati indicati. In tal caso, il procedimento di acquisto non viene rigettato, ma **sospeso** fino alla definizione del procedimento penale con archiviazione o sentenza definitiva di assoluzione.

In proposito si osserva che la disposizione non fa riferimento ad altre tipologie di esaurimento dell'azione penale a favore dell'imputato quali le sentenze di non luogo a procedere e di proscioglimento.

Al riguardo, si valuti l'opportunità di un approfondimento.

Il nuovo comma 2-quater stabilisce che la **riabilitazione** penale fa cessare gli effetti preclusivi della condanna, consentendo quindi, in presenza di tale istituto, di accedere nuovamente alla cittadinanza.

La proposta di legge **A.C. 2613** invece interviene in materia di acquisto della cittadinanza all'articolo 1.

In particolare, **nn. 1 e 2 della lettera a)**, modificano l'articolo 4, comma 1, lett. c), e comma 1-bis, lett. a) della legge n. 91 del 1992, raddoppiando, da due a quattro anni, il periodo di residenza nel territorio nazionale necessario ai fini dell'acquisizione della cittadinanza sia su istanza dello straniero o apolide, divenuto maggiorenne, figlio o discendente in linea retta di secondo grado di persone che sono o sono state cittadine per nascita che su richiesta dei genitori o del tutore del minore figlio di cittadino per nascita.

Il **n. 3** prevede l'obbligo del superamento dell'esame di integrazione di cui all'articolo 9.1, comma 1 (che peraltro la medesima proposta di legge modifica v. *infra*), attualmente previsto solo per la concessione della cittadinanza per matrimonio (art. 5 della legge n. 91 del 1992) e per "naturalizzazione" (art. 9), anche per l'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia che vi abbia risieduto fino al raggiungimento della maggiore età (art. 4, co. 2); devono però sussistere, oltre al superamento del test, anche i seguenti requisiti soggettivi:

- all'assenza di condanne definitive, procedimenti penali pendenti o sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (*ex art. 444 c.p.p.*) per delitti non colposi;
- all'assenza, nel triennio precedente, di reati estinti per perdono giudiziale ai sensi dell'articolo 169 c.p.

il **n. 4** specifica, introducendo il comma *2-bis* all'articolo 4, che la riabilitazione penale di cui all'articolo 179 del c.p. estingue gli effetti preclusivi derivanti dalle condanne.

La **lettera c)** interviene poi sull'articolo 9, comma 1, prevedendo un innalzamento generalizzato dei periodi di residenza legale necessari per la concessione della cittadinanza per naturalizzazione, in particolare, viene portato:

- da due a **quattro anni** il termine necessario per lo straniero il cui padre o madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono o sono stati cittadini per nascita (lett. a);

Si ricorda che tale termine era stato già modificato dal decreto legge 28 marzo 2025, n. 36 il quale aveva ridotto il periodo di residenza legale nel territorio dello Stato per tale fattispecie da tre a due anni differenziandolo da quello previsto per lo straniero nato in Italia.

- da tre a **dieci anni** il termine necessario per lo straniero nato nel territorio dello Stato (lett. *a-bis*);
- da quattro a **otto anni** il termine necessario per il cittadino dell'Unione europea (lett. d);
- da cinque a **dieci anni** il termine necessario per l'apolide (lett. e) equiparandolo al periodo di residenza previsto per lo straniero.

Sul piano amministrativo invece, la **lettera e)**, ridetermina nella misura di **dodici mesi** il termine di cui all'articolo 9-*ter* per la definizione dei procedimenti di cittadinanza *ex art. 5 e 9*, con possibilità di proroga fino a un massimo di ventiquattro mesi, a fronte dei vigenti ventiquattro mesi prorogabili fino a trentasei.

Requisito linguistico e grado di integrazione per la concessione della cittadinanza

La **lettera b) dell'articolo 1, comma 1, dell'A.C. 2124** interviene sull'articolo 9.1 della legge n. 91 del 1992 aggiungendo, al **n.1**, il requisito di conoscenza della lingua italiana per l'acquisizione della cittadinanza per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 (vale a dire lo straniero nato in Italia

che vi abbia risieduto fino al raggiungimento della maggiore età) della medesima legge ed abrogando, al **n. 2**, l'esenzione da tale onere dei soggetti precedentemente esclusi. Si tratta, in particolare, di coloro che:

- abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998);

Si ricorda che, ai sensi del sopra citato testo unico, per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno lo straniero deve stipulare un accordo di integrazione, introdotto dalla legge sulla sicurezza (L. 94/2009) quale processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri (art. 1, comma 25). L'accordo di integrazione è diventato operativo con l'adozione del regolamento di attuazione (DPR 14 settembre 2011, n. 179) e funziona con un sistema di attribuzione di crediti, di cui 16 sono assegnati all'atto della sottoscrizione. La conoscenza della lingua e della cultura italiana rappresenta l'elemento centrale dell'Accordo di integrazione: con la sottoscrizione dell'Accordo lo straniero si impegna, infatti, ad acquisire una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa. Inoltre, il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, riservato agli stranieri residenti da lungo tempo in Italia, è subordinato al superamento da parte del richiedente di un test di conoscenza della lingua italiana (art. 1, comma 22, lett. i). Le modalità di svolgimento del test sono state definite con il decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2010.

- siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (*ex art. 9 del medesimo Testo Unico*).

Si ricorda che l'articolo 9.1, introdotto dall'articolo 4, comma 1, lett. *a-bis*), del decreto sicurezza del 2018 (DL 113/2018) subordina l'acquisto della cittadinanza italiana, nei casi di cui agli articoli 5 (matrimonio) e 9 (naturalizzazione), al possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Tale requisito è fissato in misura non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

Il [Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue](#) (*Common European Framework of Reference for Languages -CEFR*) è stato messo a punto dal Consiglio d'Europa come parte principale del progetto *Language Learning for European Citizenship* (apprendimento delle lingue per la cittadinanza europea), allo scopo, fra l'altro, di aiutare a superare gli ostacoli nella comunicazione derivanti dai diversi sistemi educativi presenti in Europa e di definire livelli di competenza su cui misurare i progressi di apprendimento. Il CEFR si articola in sei livelli di riferimento (A1, A2, B1, B2, C1 e C2), che costituiscono i parametri per valutare il livello di competenza linguistica individuale. In particolare, il livello B1 prevede la capacità di sostenere conversazioni semplici su argomenti noti o di interesse, comprendendo gli

elementi principali in un discorso, la capacità di comprendere l'essenziale di trasmissioni radiofoniche e televisive su argomenti di attualità o temi di interesse personale o professionale, la comprensione di testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro, la scrittura di testi semplici su argomenti noti o di interesse.

All'atto della presentazione dell'istanza, il richiedente deve produrre idonea documentazione comprovante il requisito linguistico, alternativamente mediante titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario, legalmente riconosciuto in Italia o all'estero dai ministeri competenti (Ministero dell'istruzione e del merito e Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) o certificazione specifica rilasciata da un ente certificatore autorizzato dai citati Dicasteri.

Si ricorda, infine, che la Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio-7 marzo 2025, n. 25, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9.1 nella parte in cui non esonera dalla prova di conoscenza della lingua italiana il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da disabilità, attestate tramite certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.

Anche la **lettera d)** dell'articolo 1 comma 1 dell'**A.C. 2613** apporta alcune modifiche all'**articolo 9.1**.

In particolare il **n.1**, al primo periodo del comma 1, introduce, quale requisito essenziale per il richiedente, il **superamento di un esame** volto a verificare l'effettivo grado di integrazione e la conoscenza dei principi sociali e giuridici fondamentali. La definizione dei contenuti e delle modalità di svolgimento di tale prova è demandata a un successivo decreto del Ministro dell'interno. Viene invece soppressa l'esenzione dall'esame linguistico ivi previsto per coloro che abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998) e per i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo *ex art. 9* del medesimo Testo Unico.

Preclusione all'acquisto della cittadinanza

Il **n. 3, della lett. b)**, dell'articolo 1 comma 1 dell'**A.C. 2124** interviene sull'articolo 9.1. della legge sulla cittadinanza inserendovi tre nuovi commi.

Nello specifico, l'introduzione del **comma 1-bis** estende alle istanze di concessione della cittadinanza per naturalizzazione (di cui all'art. 9) le **cause ostative** già previste dall'articolo 6 per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio (*ex art. 5*). In base alla novella, la concessione della cittadinanza è, dunque, preclusa qualora il richiedente abbia riportato condanne o abbia procedimenti penali in corso per i reati richiamati dalle lettere *a)* e *b)* e per i motivi di cui alla lettera *c)* del citato articolo 6, ovvero:

- **condanne per reati di particolare gravità** nel caso di sentenze di condanna passate in giudicato per i delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato e contro i diritti politici del cittadino (Libro II, Titolo I, capi I, II e III del Codice Penale);
- **condanne per delitti non colposi** per i quali la legge preveda una pena edittale non inferiore, nel massimo, a tre anni di reclusione;
- **condanne per reati non politici** a una pena detentiva superiore a un anno emesse da **autorità giudiziarie straniere**, purché la sentenza sia stata riconosciuta in Italia secondo le procedure vigenti;
- comprovati motivi inerenti alla **sicurezza della Repubblica**.

Il nuovo comma aggiunge, infine, che siano comunque fatte salve le ulteriori valutazioni in ordine agli indici di integrazione.

Si osserva tuttavia che la disposizione non chiarisce quali indici rilevino ai fini delle ulteriori valutazioni.

Il nuovo **comma 1-ter**, invece, stabilisce che, in caso di pendenza di procedimenti penali, l'*iter* per la concessione della cittadinanza resti sospeso fino alla notifica del provvedimento di archiviazione o della sentenza definitiva di assoluzione relativi ai reati che costituirebbero causa ostativa.

In proposito si osserva che la disposizione non fa riferimento ad altre tipologie di esaurimento dell'azione penale a favore dell'imputato quali le sentenze di non luogo a procedere e di proscioglimento.

Al riguardo, si valuti l'opportunità di un approfondimento.

Infine, il **comma 1-quater** disciplina l'istituto della riabilitazione, disponendo che essa faccia cessare gli effetti preclusivi derivanti da una sentenza di condanna.

La proposta di legge **A.C. 2613** interviene (articolo 1, comma 2, lettera c) in materia modificando invece una delle **cause di preclusione all'acquisizione di cittadinanza per matrimonio di cui all'articolo 5 della legge n. 91 del 1992**. Infatti, il testo vigente dell'articolo 6, comma 1, lettera b) prevede, tra le altre cose, che questa modalità di acquisizione della cittadinanza sia preclusa in caso di condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; la disposizione in esame sopprime il riferimento a questo limite di pena, sostituendolo con quello a qualsiasi condanna da parte dell'autorità giudiziaria italiana.

Il **n. 2 della lettera d)** aggiunge il comma 1-bis all'articolo 9.1 disponendo che l'acquisto della cittadinanza è comunque precluso nei casi di cui all'articolo 6 della legge n. 91 del 1992 da ultimo richiamato, ovvero per:

- **condanne per reati di particolare gravità** nel caso di sentenze di condanna passate in giudicato per i delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato e contro i diritti politici del cittadino (Libro II, Titolo I, capi I, II e III del Codice Penale);
- **condanne per delitti non colposi** per i quali la legge preveda una pena edittale non inferiore, nel massimo, a tre anni di reclusione (previsione che però, come si è visto, la precedente lettera c) modifica cfr. *supra*);
- **condanne per reati non politici** a una pena detentiva superiore a un anno emesse da **autorità giudiziarie straniere**, purché la sentenza sia stata riconosciuta in Italia secondo le procedure vigenti;
- comprovati motivi inerenti alla **sicurezza della Repubblica**.

Requisito della conoscenza della lingua italiana al giuramento

La **lettera c)**, del comma 1 dell'articolo 1 dell'**A.C. 2124** interviene sull'articolo 10 della legge sulla cittadinanza disponendo che il giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione e alle leggi dello Stato, da prestare entro sei mesi dalla notifica del decreto di concessione, ai fini dell'efficacia dello stesso, sia pronunciato in lingua italiana.

I decreti di concessione della cittadinanza sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno. Come anticipato, il D.P.R. diventa efficace solo dopo il giuramento dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza. L'interessato diventa cittadino italiano il giorno dopo aver prestato giuramento.

Anche in questo caso la Corte costituzionale, con sentenza 8 novembre-7 dicembre 2017, n. 258 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte in cui non prevede che sia esonerata dal giuramento la persona incapace di soddisfare l'adempimento del giuramento in ragione di grave e accertata condizione di disabilità.

Revoca della cittadinanza

La **lettera d)** del comma 1 dell'articolo 1 dell'**A.C. 2124** modifica il comma 1 dell'articolo 10-*bis* della legge n. 91 del 1992, ampliando l'elenco dei reati la cui condanna definitiva comporta la **revoca della cittadinanza italiana** acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9.

Nello specifico, la novella estende la sanzione della revoca alle condanne definitive per i seguenti delitti:

- **omicidio** (art. 575 c.p.);
- **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583-bis c.p.);
- **tratta di persone** (art. 601 c.p.);
- **violenza sessuale** (art. 609-bis c.p.), **violenza sessuale su minore** (art. 609-quater c.p.) e **violenza sessuale di gruppo** (art. 609-octies c.p.).

Si ricorda che, attualmente l'articolo 10-*bis*, comma 1, già prevede la revoca per i reati commessi con finalità di terrorismo o eversione (artt. 270-*ter* e segg. c.p.) e per i gravi delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), n. 4 del codice di procedura penale. Quest'ultimi sono, in particolare: i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; ricostituzione di associazioni sovversive di cui sia stato ordinato lo scioglimento (art. 270, terzo comma, c.p.); promozione, costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis*); e partecipazione a banda armata (art. 306, secondo comma, c.p.).

Sotto il profilo procedurale la norma prevede che la revoca venga adottata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, entro il termine di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

la **lettera f)** del comma 1 dell'articolo 1 dell'**A.C. 2613** invece dispone l'ampliamento delle ipotesi di **revoca della cittadinanza** di cui all'art. 10-*bis* in caso di condanne definitive a una pena detentiva superiore a cinque anni o a tre anni per uno dei gravi reati di cui all'articolo 5, comma 3, della legge n. 53 del 2022 (disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere) che comprendono la violenza sessuale, i maltrattamenti contro familiari e conviventi, lo *stalking* e il *revenge porn*, nonché la costrizione o induzione al matrimonio, le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili o la tratta di esseri umani⁴.

⁴ Si tratta inoltre dei seguenti: omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale; femminicidio di cui all'articolo 577-bis del codice penale; percosse di cui all'articolo 581 del codice penale; lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 583 e 585 del codice penale; violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 387-bis

Tale previsione sostituisce quella che prevede che alla revoca della cittadinanza si possa procedere a condizione che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza.

In proposito, si ricorda che la previsione da ultimo richiamata è stata inserita nell'articolo 10-*bis* della legge n. 91 del 1992 dall'articolo 9 del decreto-legge n. 48 del 2025 (cd. DL sicurezza). A sua volta il testo originario dell'articolo 10-*bis* in materia di revoca della cittadinanza, privo di tale previsione, era stato introdotto dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 113 del 2018.

La relazione illustrativa del decreto-legge n. 48 del 2025 (A.C. 2355) rilevava sul punto che la *ratio* della previsione era data dalla necessità di prevenire situazioni di apolidia, che, invece, sarebbero venute a crearsi laddove, in caso di revoca della cittadinanza italiana, l'interessato non possedesse o non potesse acquisire altra cittadinanza. Ciò al fine di garantire il rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961.

Anche il **Comitato per la legislazione** della Camera, nel parere reso nella seduta del 14 novembre 2018 sul disegno di legge C. 1346 di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018, aveva invitato con un'osservazione ad approfondire l'articolo 14, comma 1, lettera d) (che introduceva il richiamato articolo 10-*bis*), segnalando nelle premesse che “la disposizione non chiarisce se la revoca [della cittadinanza *ndr*] operi anche nel caso in cui, a seguito della medesima, il soggetto condannato per i reati previsti si possa trovare in condizione di apolidia; nel silenzio della norma sembra doversi accedere a tale interpretazione; in senso contrario spinge invece la considerazione che rimane vigente nell'ordinamento la legge n. 162 del 2015 di autorizzazione alla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia del 1961, che consente agli Stati contraenti di mantenere nel proprio ordinamento unicamente le fattispecie di revoca della cittadinanza previste al momento della firma, della ratifica o dell'adesione (e quindi non quella di cui all'articolo 14, introdotta successivamente)”.

del codice penale; deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale; interruzione di gravidanza non consensuale di cui all'articolo 593-ter del codice penale; sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale; violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale; violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale; violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-bis del codice penale; prostituzione minorile di cui all'articolo 600-bis del codice penale; abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale; danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale; estorsione di cui all'articolo 629 del codice penale; minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale; favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale; tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale.

Sul punto si valuti quindi l'opportunità di un approfondimento.

Il termine per la revoca della cittadinanza, adottato mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, viene ridotto da dieci a **due anni**.

Esenzione dagli obblighi militari

L'**A.C. 2613** interviene con una modifica all'articolo 16, operata dalla **lettera g)** che sopprime il riferimento all'esenzione dagli obblighi militari per gli stranieri apolidi che risiedono nel territorio della Repubblica.

Limitazioni al ricongiungimento familiare

L'**A.C. 2613** interviene altresì in materia di ricongiungimento familiare.

In particolare l'**articolo 2** della pdl reca modifiche all'articolo 29 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ricongiungimento familiare con l'obiettivo di restringere l'ambito soggettivo di applicazione dell'istituto e di rafforzare i requisiti economici e documentali richiesti al richiedente.

In particolare, la **lettera a)** del comma 1 dispone l'abrogazione della lettera d) del comma 1, escludendo i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute, dalla categoria dei familiari per i quali è consentito il ricongiungimento.

Conseguentemente, i commi 1-*bis* e 1-*ter* sono coordinati rispettivamente dalle **lettere b)** e **c)** che ne limitano i richiami alle restanti categorie ovvero coniuge, figli minori o maggiorenni a carico nel caso in cui per ragioni oggettive non possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale.

Per quanto concerne i requisiti economici, la **lettera d)** novella il comma 3, lettera b), modificando il parametro del reddito minimo richiesto: l'importo annuo dell'assegno sociale, precedentemente aumentato della metà, viene elevato al triplo del medesimo importo. Viene altresì soppresso il secondo periodo della medesima lettera b) che disponeva per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore a quattordici anni un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Relativamente alla documentazione, di cui al comma 3, lettera b-bis), l'obbligo di fornire prova della copertura assicurativa o dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale viene esteso a tutte le categorie di familiari oggetto di ricongiungimento, mentre la normativa vigente lo prevedeva solo per gli ascendenti ultrasessantacinquenni.

Infine, la **lettera e)** riformula il comma 10 prevedendo espressamente che, nelle ipotesi ivi contemplate, ovvero in caso di richiedenti in attesa di una decisione definitiva sullo *status* di rifugiato e di stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 in caso di afflusso massiccio di sfollati, ovvero delle misure di cui agli articoli 20 e 20-bis che disciplinano misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali e il rilascio di permessi di soggiorno per calamità, la richiesta di ricongiungimento non sia consentita, sostituendo la precedente clausola di esclusione dell'applicabilità dell'articolo.

Si segnala che sul tema dei ricongiungimenti familiari interviene anche il disegno di legge in materia di immigrazione e protezione internazionale nonché di attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione dell'11 febbraio 2026 e non ancora trasmesso alle Camere (cfr. il comunicato stampa sulla riunione del Consiglio dei ministri sul sito www.governo.it).

Acquisto della cittadinanza per i discendenti di cittadini italiani (AC. 1422 e 2698)

La pdl **A.C. 2698** (on. Tirelli) introduce il nuovo articolo 3-ter della legge n. 91 del 1992, ripristinando il diritto di acquisire la cittadinanza per i **discendenti di cittadini italiani fino al secondo grado** e, a talune condizioni, anche per i discendenti **oltre il secondo grado**, mentre la pdl **A.C. 1422** (anch'essa a prima firma dell'on. Tirelli) introduce il nuovo articolo 17-quater della legge n. 91 del 1992, consentendo il riconoscimento della cittadinanza qualora i discendenti di cittadini italiani emigrati si trovino **nell'impossibilità di fornire la documentazione probatoria**.

L'acquisto della cittadinanza per i discendenti di cittadini italiani fino al secondo grado

Nello specifico, l'**articolo 1 della pdl A.C. 2698** introduce il nuovo **articolo 3-ter**, il quale, al comma 1, prevede che i **discendenti di cittadini italiani fino al secondo grado**, che non possiedano la cittadinanza secondo le disposizioni della legge n. 91 del 1992, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza proprio o dell'ascendente, possano ottenerla mediante **presentazione di una domanda**, corredata della documentazione attestante la linea di discendenza, all'ufficio consolare o al sindaco competenti.

Attualmente, secondo il **principio del c.d. ius sanguinis**, acquista di diritto la cittadinanza alla nascita colui che sia nato da madre o padre cittadini italiani (articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge 91 del 1992).

Si rammenta che il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (articolo 1, comma 1) ha introdotto l'articolo 3-bis nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, il quale stabilisce una preclusione all'acquisto automatico della cittadinanza per i nati all'estero in possesso di cittadinanza di Stato estero. Si stabilisce che debba considerarsi non aver mai acquistato la cittadinanza italiana colui il quale sia nato all'estero e sia in possesso di altra cittadinanza, anche prima dell'entrata in vigore del predetto decreto. Di seguito, la norma individua una serie di eccezioni alla suddetta preclusione. La norma fa salvi, anzitutto, i casi in cui lo stato di cittadino sia riconosciuto o sia accertato giudizialmente in seguito, rispettivamente, a domanda o a domanda giudiziale (presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025). Fa salvo altresì il caso di domanda presentata (all'ufficio consolare o al sindaco) in tempo successivo, purché dietro appuntamento di cui sia stata data comunicazione entro quel medesimo termine all'interessato. Si applica

in tal caso la normativa applicabile prima dell'entrata in vigore del decreto-legge. Prevede inoltre come eccezione alla preclusione il caso in cui uno dei genitori o degli adottanti, o dei nonni, possieda (o possedesse al momento della morte) "esclusivamente" la cittadinanza italiana. Nonché prevede come eccezione il caso in cui uno dei genitori o degli adottanti sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi dopo l'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.

L'acquisto della cittadinanza per i discendenti di cittadini italiani oltre il secondo grado

Inoltre, il **comma 2** del medesimo articolo 3-ter consente la trasmissione della cittadinanza, con le medesime modalità, anche ai discendenti di cittadini italiani **oltre il secondo grado**, che non siano cittadini italiani ai sensi della citata legge, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza proprio o dell'ascendente, previa **comprovata conoscenza della lingua italiana**, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Si valuti l'opportunità di chiarire il coordinamento normativo tra il nuovo articolo 3-ter e il preesistente articolo 3-bis

Riconoscimento della cittadinanza di discendenti di italiani emigrati in caso di perdita della documentazione probatoria

La pdl **A.C. 1422** (on. Tirelli e altri) all'**articolo 1** introduce il nuovo **articolo 17-quater**, il quale, al **comma 1**, prevede che il **residente all'estero**, nel caso in cui **non possa fornire**, ai fini del riconoscimento della cittadinanza ai sensi degli articoli 1 e 17-bis della legge n. 91 del 1992, la **certificazione attestante la discendenza** in linea retta da un cittadino per nascita, in ragione della perdita o della distruzione degli atti anagrafici per cause eccezionali, la competente **autorità consolare può certificare** tale discendenza, nonché ogni altro elemento, debitamente documentato, in grado di dimostrare la cittadinanza dell'ascendente, i cui atti anagrafici non risultino disponibili, o la discendenza dallo stesso.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 1 della legge n. 91 del 1992 prevede il **principio del c.d. ius sanguinis**, in base al quale acquista di diritto la cittadinanza alla nascita colui che sia nato da madre o padre cittadini italiani.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 17-bis della medesima legge, il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto:

- ai soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1430 del 1947, ratificato dalla legge n. 3054 del 1952, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge n. 73 del 1977, alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo;

- alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui al punto precedente.

Il **comma 2**, a tal fine, attribuisce all'autorità consolare il potere di **eseguire ogni verifica ritenuta necessaria** ai fini dell'accertamento delle circostanze e degli elementi prodotti, anche avvalendosi della **collaborazione di altre autorità o amministrazioni**.

Infine, il **comma 3** dispone che la predetta autorità si pronunci **favorevolmente** sull'istanza di riconoscimento della cittadinanza qualora, sulla base documentazione presentata e degli elementi prodotti e accertati, risulti **sufficientemente dimostrata la sussistenza dei requisiti** previsti *ex lege*.

Riconoscimento della cittadinanza alle donne che l'abbiano perduta a seguito di matrimonio con uno straniero (A.C. 523, A.C. 1421 E A.C. 2358)

Le pdl **A.C. 523** (on. Porta e altri), **A.C. 1421** (on. Tirelli e altri) e **A.C. 2358** (on. Onori e altri) novellano l'articolo 1 della legge n. 91 del 1992, prevedendo il riconoscimento della cittadinanza alle donne, nonché ai loro discendenti, che l'abbiano perduta a seguito di matrimonio con uno straniero contratto anche antecedentemente alla data del 1° gennaio 1948. Le pdl **A.C. 523** e **A.C. 2358**, intervenendo anche sull'articolo 17 della legge medesima, riconoscono, inoltre, la possibilità di riacquistare la cittadinanza per coloro che l'abbiano perduta ai sensi degli articoli 8 e 12 della legge n. 555 del 1912.

Attribuzione della cittadinanza alle donne che l'hanno perduta

L'**articolo 1** delle proposte di legge in esame riconosce la cittadinanza alla **donna** che l'ha acquisita per nascita e l'ha perduta a seguito di **matrimonio** con uno straniero, contratto anche anteriormente al **1° gennaio 1948**, nonché al **figlio** della stessa nato anteriormente alla data medesima.

Al riguardo, si evidenzia che la perdita della cittadinanza per matrimonio contratto dalla donna italiana con straniero era prevista dall'articolo 10, terzo comma, della legge n. 555 del 1912. Tale articolo è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 87 del 1975 della Corte costituzionale

La successiva sentenza n. 30 del 1983 della Corte costituzionale ha poi dichiarato illegittimo anche l'articolo 1 della legge medesima nella parte in cui impediva, in generale, la trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis* per linea materna.

Con riferimento alla sentenza n. 30 del 1983 – ma richiamando un principio di portata generale - il parere del Consiglio di Stato n. 105 del 1983 ha però chiarito che l'effetto della dichiarazione di incostituzionalità non poteva retroagire oltre il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione.

Inoltre, l'**articolo 1, lettera a)**, della pdl **A.C. 2358**, al capoverso lettera c), riconosce come cittadino italiano anche il figlio di un cittadino che ha perso la cittadinanza per **ragioni di lavoro all'estero**, anche qualora sia nato prima del 1° gennaio 1948.

L'articolo 12 della legge n. 91 del 1992 prevede, al comma 1, che il cittadino italiano perda la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottemperi, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può

rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare. Inoltre, il comma 2, prevede che il cittadino italiano il quale, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra. Analogamente, anche la disciplina previgente recata dalla legge n. 555 del 1912 prevedeva, all'articolo 8, primo comma, numero 3, la perdita della cittadinanza per chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.

Riacquisto della cittadinanza

Le proposte di legge **C. 523** e **C. 2358** in esame riconoscono la facoltà di **riacquistare la cittadinanza** per coloro che l'abbiano perduta in base a quanto disposto dagli articoli 8 e 12 della legge n. 555 del 1912, oppure per non aver reso l'opzione di cui all'articolo 5 della legge n. 123 del 1983, mediante la presentazione di una **dichiarazione** recante tale volontà a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

La pdl **A.C. 2358** specifica, peraltro, che tale dichiarazione deve essere presentata **entro un termine non inferiore a cinque anni** e secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame.

A tale proposito, si rammenta che il sopra menzionato articolo 8 sanciva la perdita della cittadinanza per:

- chi spontaneamente acquistasse una cittadinanza straniera e stabilisse o avesse stabilito all'estero la propria residenza;
- chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiarasse di rinunciare alla cittadinanza italiana, e stabilisse o avesse stabilito all'estero la propria residenza;
- chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persistesse nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.

Inoltre, l'articolo 12 della legge medesima disponeva la perdita della cittadinanza per i figli minori non emancipati di chi la perdesse, in caso di comune residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale e di acquisto della cittadinanza di uno Stato straniero.

Infine, l'articolo 5 della legge n. 123 del 1983 stabiliva che il figlio di padre italiano o madre italiana, nel caso di doppia cittadinanza, fosse tenuto ad optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.

Infine, la pdl **A.C. 2358** disciplina il procedimento di riacquisto della cittadinanza persa per **matrimonio con straniero** e per **ragioni di lavoro svolto all'estero** (oggetto dell'articolo 1 della proposta di legge).

Nello specifico, è necessario presentare una **dichiarazione** al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare, corredata della documentazione determinata con il sopra citato decreto ministeriale.

Riapertura di termini per il riacquisto (AA.CC. 515-660-1420-1237)

Gli AA.CC. [515](#), [660](#), [1420](#) e [1237](#) intervengono in materia di riapertura dei termini previsti dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 per il riacquisto della cittadinanza italiana.

L'articolo 17 prevede infatti che chi è nato in Italia o è stato ivi residente per almeno due anni continuativi e ha perduto la cittadinanza in applicazione dell'articolo 8, numeri 1 e 2, o dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555 - cioè nei casi di acquisto di una cittadinanza straniera comportante la rinuncia a quella italiana, verificatisi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 91 del 1992 che, all'articolo 11, ha introdotto il principio della doppia cittadinanza - la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso in data compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027. Si segnala che tale termine è stato prorogato in ultimo dal decreto legge 28 marzo 2025, n. 36. In precedenza, l'articolo 2, comma 195, della legge n. 662 del 1996 aveva prorogato tale termine al 31 dicembre 1997.

In particolare l'**A.C. 515**, dispone al suo unico articolo che il termine per il riacquisto della cittadinanza ai sensi del sopracitato articolo 17, comma 1 è riaperto per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

L'**A.C. 660**, che consta di due articoli, interviene invece, all'articolo 1, su tali termini fissandone la scadenza al 31 dicembre 2027 mentre l'articolo 2 specifica che l'entrata in vigore avverrà trenta giorni dopo la pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.

Si osserva tuttavia che la riapertura dei termini fino al 31 dicembre del 2027 è già stata disposta dall'articolo 1-ter del decreto legge 28 marzo 2025, n. 36.

L'**A.C. 1420** si compone invece di due articoli. In particolare l'**articolo 1** introduce una disciplina speciale volta a consentire il recupero dello *status civitatis* in favore di soggetti che non hanno potuto avvalersi, entro i termini previsti, della facoltà di riacquisto di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, a causa di impedimenti derivanti dalla legislazione dello Stato estero di cittadinanza che non consentiva all'epoca, il possesso contemporaneo di più cittadinanze. Nello specifico, la proposta prevede la possibilità di riacquistare la cittadinanza italiana mediante presentazione di apposita istanza alle autorità competenti, qualora la legislazione dello Stato estero consenta, ovvero sia stata successivamente

modificata nel senso di consentire, il cumulo di cittadinanze, superando così l'originaria causa ostativa.

L'**articolo 2**, in via complementare, dispone la riapertura del termine per l'esercizio della facoltà di riacquisto, fissandolo in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, limitatamente ai soggetti che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1.

Si osserva tuttavia che la disposizione fa riferimento alla proroga dei termini di cui all'articolo 17 disposta in ultimo dall'articolo 2, comma 195, della legge n. 662 del 1996 non tenendo conto delle modifiche apportate dal decreto legge 28 marzo 2025, n. 36.

L'**A.C. 1237**, che consta di un solo articolo, sostituisce integralmente l'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ridefinendo in modo organico la disciplina del riacquisto della cittadinanza italiana per i soggetti che l'abbiano perduta in applicazione della normativa previgente o per mancato esercizio di specifiche opzioni. In particolare, al comma 1 così novellato è riconosciuto il diritto al riacquisto della cittadinanza in favore di coloro che abbiano perduto lo *status civitatis* dopo l'espatrio dall'Italia ai sensi delle disposizioni in materia di perdita della cittadinanza - articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555 - ovvero per non aver scelto, in caso di doppia cittadinanza, quella italiana ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123.

La procedura prevede la presentazione di una dichiarazione presso l'autorità comunale competente per territorio o presso l'autorità consolare del luogo di residenza estera, in conformità agli accordi internazionali vigenti. La facoltà di riacquisto può essere estesa ai figli minorenni dell'istante.

Il comma 2 dell'articolo 17 resta invece invariato facendo quindi salvo quanto previsto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151 per il quale la donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione resa all'autorità competente.

Il testo introduce, inoltre, ai nuovi commi 3 e 4 una specifica previsione per i figli maggiorenni in quanto questi possono presentare domanda di riacquisto qualora il genitore abbia già completato l'*iter*, ovvero possono inoltrare la propria richiesta contestualmente a quella del genitore istante.

Matrimonio di comodo e gratuito patrocinio per gli immigrati (A.C. 1015)

La pdl **A.C. 1015** (on. Foti e altri) apporta modifiche, da un lato, alla legge n. 91 del 1992, introducendo, in particolare, la nozione di **matrimonio di comodo** come causa ostativa all'acquisto della cittadinanza, dall'altro, al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, estendendo l'accesso al **gratuito patrocinio** ai ricorsi in materia di immigrazione.

Si ricorda che, in via generale, l'**articolo 5** della legge n. 91 del 1992 prevede l'acquisto della cittadinanza tramite matrimonio da parte del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano purché, dopo il matrimonio, risieda legalmente in Italia da almeno due anni, oppure qualora, dopo tre anni dal matrimonio, se residente all'estero, al momento dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

Cause di preclusione alla cittadinanza

L'**articolo 1, comma 1, lettera a)**, novellando l'articolo 6, comma 1, della legge n. 91 del 1992, estende le **cause di preclusione** dallo stesso previste anche all'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera f), ovvero per concessione allo **straniero che risiede legalmente in Italia da almeno dieci anni**.

Si ricorda che il sopra citato articolo 6, comma 1, prevede come cause preclusive:

- la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
- la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
- la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Matrimonio di comodo

La **lettera b)** del citato articolo 1 inserisce il nuovo articolo 6-*bis* nella legge n. 91 del 1992, specificando cosa debba intendersi per **matrimonio di comodo**.

In particolare, sussiste matrimonio di comodo quando il matrimonio sia contratto allo scopo di **eludere le norme sull'ingresso e sul soggiorno** degli stranieri in Italia. Esso costituisce **causa ostativa** all'acquisto della cittadinanza e **motivo di revoca** della stessa eventualmente acquisita fraudolentemente.

Inoltre, viene stabilito che il matrimonio di comodo sussiste al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- assenza di un rapporto continuativo di convivenza;
- assenza di un contributo adeguato alle responsabilità derivanti dal vincolo matrimoniale;
- assenza di incontri tra i coniugi prima del loro matrimonio;
- mancata o non corretta conoscenza da parte dei coniugi dei dati personali dei loro *partner*, delle circostanze in cui si sono conosciuti o di altre informazioni essenziali di carattere personale che li riguardano;
- mancata conoscenza da parte dei coniugi di una lingua comprensibile per entrambi;
- dazione di una somma di denaro affinché il matrimonio sia celebrato, fatte salve le somme corrisposte a titolo di dote qualora si tratti di cittadini dei Paesi terzi nei quali l'apporto di una dote è una prassi consolidata;
- presenza di precedenti matrimoni di uno o di ambedue i coniugi con persone che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana in seguito a tali matrimoni.

Si prevede, altresì, che l'accertamento, in sede istruttoria o giudiziaria, della presenza di almeno uno dei suddetti requisiti rappresenta **causa di espulsione amministrativa**, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico immigrazione).

Si ricorda che, ai sensi del menzionato articolo 13, il Ministro dell'interno ha la facoltà, per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, di disporre l'espulsione dello straniero anche non residente in Italia, informando preventivamente il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri.

L'articolo 14 stabilisce che, qualora non sia possibile eseguire immediatamente l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di circostanze temporanee che impediscono la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone il trattenimento dello straniero per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Ulteriori modifiche previste dall'articolo 1

La **lettera c)** modifica l'articolo 9, comma 1, lettera *f)*, specificando, con riferimento all'acquisto della cittadinanza da parte dello **straniero legalmente residente in Italia da almeno dieci anni**, che la residenza debba essere dimostrata **esclusivamente** mediante l'iscrizione presso i registri anagrafici di un comune italiano.

Inoltre, la **lettera d), numero 1)**, novellando l'articolo 9.1, introduce, in luogo dell'attuale requisito della adeguata conoscenza, il requisito della **conoscenza certificata** della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, ai fini dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio (articolo 5) e per concessione tramite decreto del Presidente della Repubblica (articolo 9).

Il sopra menzionato articolo 5 prevede, come già ricordato, l'acquisto della cittadinanza tramite matrimonio da parte del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano purché, dopo il matrimonio, risieda legalmente in Italia da almeno due anni, oppure qualora, dopo tre anni dal matrimonio, se residente all'estero, al momento dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

Ai sensi dell'articolo 9, la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

- allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono o sono stati cittadini per nascita e che risiede legalmente in Italia da almeno due anni, fatto salvo il caso in cui, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente in Italia da almeno due anni e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- allo straniero nato in Italia che vi risiede legalmente da almeno tre anni;
- allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
- allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
- al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente in Italia da almeno quattro anni;
- all'apolide che risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni;
- allo straniero che risiede legalmente in Italia da almeno dieci anni.

Inoltre, il secondo comma dell'articolo 9, prevede che la cittadinanza può essere concessa, altresì, allo straniero che abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero qualora ricorra un eccezionale interesse dello Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri,

Il **numero 2)** della lettera *d)* aggiunge all'articolo 9.1 il nuovo comma 1-*bis*, con cui viene contemplata come **causa preclusiva** all'acquisto della cittadinanza il **difetto di capacità reddituale minima**, vale a dire la fascia di reddito immediatamente superiore alla soglia prevista ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, qualora tale soglia risulti superata anche per un solo anno nel periodo costituito dal triennio precedente la data di presentazione dell'istanza e l'anno in cui lo straniero presta il giuramento. Resta ferma, in ogni caso, la valutazione complessiva dell'autorità in fase istruttoria sull'opportunità di concedere la cittadinanza allo straniero richiedente.

Infine, la **lettera e)** inserisce nell'articolo 10 il comma 1-*bis*, il quale prevede la **sospensione degli effetti** del decreto di concessione della cittadinanza nel caso in cui, nel corso del giuramento, venga accertata la **mancata conoscenza certificata** della lingua italiana.

Estensione del gratuito patrocinio ai ricorsi in materia di immigrazione

L'**articolo 2** introduce il nuovo **articolo 76-bis** del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) con cui si **estende anche ai ricorsi in materia di immigrazione** l'applicazione delle condizioni di **accesso al patrocinio a spese dello Stato**, previste dall'articolo 76 del medesimo decreto.

Si ricorda che, ai sensi del sopra citato articolo 76, può essere ammesso al gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 13.659,64 euro.

A tale proposito, viene stabilito che, ai fini della presentazione di un'istanza per l'accesso al patrocinio, lo straniero, qualora **non possa produrre la documentazione** di cui all'articolo 79, è tenuto a fornire una **certificazione rilasciata in originale dall'ambasciata dello Stato straniero d'origine**, sia qualora tale Stato sia noto per la presenza di documenti d'identità sia qualora lo stesso sia presunto sulla base delle dichiarazioni rese dall'interessato in assenza di documenti d'identità, che attesti:

- le generalità dell'interessato e la sua nazionalità;
- la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del procedimento a cui si riferisce;

- la sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al patrocinio, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini.

Si evidenzia che l'istanza di cui al suddetto articolo 79 è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:

- la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
- le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
- una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;
- l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

Infine, viene disposto che qualora lo straniero interessato produca documentazione contenente **dichiarazioni false** è soggetto alla **decadenza dalle istanze e dai procedimenti in corso**, nonché all'**espulsione amministrativa** ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Acquisto della cittadinanza

Quadro normativo vigente

Lo **straniero nato in Italia** può divenire cittadino italiano a condizione che vi abbia **risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età** e dichiarare, entro un anno dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana (articolo 4, co. 2).

Il D.L. 69 del 2013 (articolo 33) ha specificato in proposito che nei confronti dell'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione. Inoltre, è prescritto che gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di acquistare la cittadinanza entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.

Sono previste inoltre modalità agevolate di acquisto della cittadinanza per gli **stranieri di origine italiana**: la cittadinanza italiana può essere acquistata dagli stranieri o apolidi, discendenti (fino al secondo grado) da un cittadino italiano per nascita, a condizione che facciano un'espressa dichiarazione di volontà e che siano in possesso di almeno uno di questi requisiti:

- abbiano svolto effettivamente e integralmente il **servizio militare** nelle Forze armate italiane: in questo caso la volontà del soggetto interessato di acquisire la cittadinanza italiana deve essere espressa preventivamente (articolo 4, co. 1, lett. 0a));

Il regolamento di attuazione della L. 91/1992 chiarisce che, ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, si considera che abbia prestato effettivamente servizio militare chi abbia compiuto la ferma di leva nelle Forze armate italiane o la prestazione di un servizio equiparato a quello militare (ad es. il servizio civile), a condizione che queste siano interamente rese, salvo che il mancato completamento dipenda da sopravvenute cause di forza maggiore riconosciute dalle autorità competenti (D.P.R. 572/1993, articolo 1, co. 2, lett. b)).

- assumano un **pubblico impiego** alle dipendenze, anche all'estero, dello Stato italiano (articolo 4, co. 1, lett. b));

- **risiedano legalmente in Italia da almeno due anni** al momento del raggiungimento della maggiore età; la volontà di conseguire la cittadinanza italiana deve essere manifestata con una dichiarazione entro l'anno successivo (articolo 4, co. 1, lett. c).

Per l'acquisto della cittadinanza italiana, viene **considerato legalmente residente nel territorio dello Stato** chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica (D.P.R. 572/1993, articolo 1, co. 2, lett. a).

L'articolo 3-*bis*, introdotto dal decreto-legge n. 36/2025 (Legge n. 74/2025) ha previsto varie deroghe alle disposizioni in materia di cittadinanza, stabilendo, con **effetto retroattivo**, che debba considerarsi **non aver mai acquistato la cittadinanza italiana** colui il quale sia **nato all'estero** e sia in **possesso di altra cittadinanza**. Sono tuttavia previste le seguenti eccezioni, per le quali si applica la disciplina previgente:

- se lo stato di **cittadino** sia stato **riconosciuto** o l'interessato abbia ricevuto **comunicazione di appuntamento** per la presentazione della domanda **entro il 27 marzo 2025**;
- se lo stato di **cittadino** sia stato **accertato giudizialmente** a seguito di domanda giudiziale presentata **entro il 27 marzo 2025**;
- se uno dei **genitori** o dei **nonni** possedeva **esclusivamente la cittadinanza italiana**;
- se uno dei genitori o adottanti ha risieduto legalmente e continuativamente in Italia per **almeno due anni dopo** l'acquisto della cittadinanza italiana e *prima* della nascita o adozione del figlio.

Il decreto-legge n. 36/2025 ha disposto inoltre l'introduzione dei commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* all'articolo 4 della L. n. 91/1992, prevedendo ulteriori nuovi casi di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge. Il **minore straniero o apolide, discendente da genitori cittadini italiani per nascita**, diviene **cittadino italiano** se i **genitori** o il tutore **dichiarano la volontà** di acquisto. Si richiede anche che, *successivamente* a tale dichiarazione, il **minore** risieda legalmente e continuativamente per almeno **due anni in Italia**, oppure che la dichiarazione di volontà sia presentata entro un anno dalla nascita o dalla data di riconoscimento/adozione da parte di un cittadino italiano. Il minore che diviene cittadino italiano per volontà dei genitori e che possiede un'altra cittadinanza, può rinunciare alla cittadinanza italiana al raggiungimento della maggiore età.

Il **comma 1-quater** stabilisce inoltre che il **figlio minore** di un genitore che acquista la cittadinanza può a sua volta **acquisirla** solo se **risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi** alla data di acquisto

della cittadinanza da parte del genitore (o dalla nascita, qualora il minore abbia meno di due anni).

Disposizioni particolari sono dettate per quanto riguarda l'acquisto della cittadinanza da parte di **stranieri o apolidi che hanno contratto matrimonio con cittadini italiani** (artt. da 5 a 8). Gli stranieri coniugi di cittadini italiani ottengono la cittadinanza, dietro richiesta presentata al prefetto del luogo di residenza dell'interessato, oppure, se residenti all'estero, all'autorità consolare competente, se possono soddisfare, contemporaneamente, le seguenti condizioni:

- **residenza legale nel territorio italiano da almeno due anni**, successivi al matrimonio, o, in alternativa, per gli stranieri residenti all'estero, il decorso di tre anni dalla data del matrimonio tra lo straniero e il cittadino; i predetti termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati dai coniugi;
- **persistenza del vincolo** matrimoniale;
- **insussistenza della separazione** legale;
- **assenza di condanne penali per i delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato** e contro i diritti politici dei cittadini;
- **assenza di condanne penali per i delitti non colposi** per i quali è prevista una pena edittale non inferiore a tre anni;
- **assenza di condanne penali per reati non politici**, con pena detentiva superiore a un anno, inflitte da autorità giudiziarie straniere con sentenza riconosciuta in Italia;
- insussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla **sicurezza della Repubblica**.

Inoltre, anche in assenza delle predette cause ostative, il provvedimento di concessione della cittadinanza può essere discrezionalmente negato in caso di comprovati motivi inerenti la sicurezza della Repubblica.

I requisiti per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio sono stati modificati, nell'ambito del "**pacchetto sicurezza**", dalla [legge n. 94/2009](#) (articolo 1, comma 11). La disciplina introdotta nel 2009 è più rigorosa sotto due profili: la residenza nel territorio della Repubblica deve essere biennale, e non semestrale, come previsto nel testo previgente; viene specificato che detta residenza biennale deve essere successiva al matrimonio. Un elemento di novità è stato rappresentato anche dalla previsione di una riduzione della metà dei termini in presenza di figli nati dai coniugi.

Si segnala che ai sensi della [direttiva del Ministro dell'interno 7 marzo 2012](#) spetta ai **prefetti** la competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessione o diniego della cittadinanza nei confronti di cittadini

stranieri coniugi di cittadini italiani. La competenza sarà, invece, del **capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione**, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero, e del **ministro dell'Interno** nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.

L'**acquisto della cittadinanza può avvenire, infine, per concessione** per decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'Interno (L. 91/1992, articolo 9): in questo caso, a differenza dei procedimenti finora illustrati, che riservano all'autorità margini di intervento molto ristretti, l'emanazione del provvedimento di concessione della cittadinanza è soggetto ad una **valutazione discrezionale di opportunità** da parte della pubblica amministrazione che implica l'accertamento di un interesse pubblico accanto al riconoscimento dell'interesse privato del richiedente allo *status civitatis*, pur attenuata dall'obbligo del parere preventivo del Consiglio di Stato.

Il periodo di **residenza legale** in Italia, graduato in funzione dello *status* degli stranieri richiedenti, che costituisce il requisito fondamentale per conseguire la cittadinanza secondo tale modalità, **deve essere ininterrotto e attuale** al momento della presentazione dell'istanza per la concessione della cittadinanza.

Può presentare domanda per ottenere la concessione della cittadinanza italiana il cittadino straniero che si trova in **una delle seguenti condizioni**:

- il cui padre o la cui madre o uno dei nonni sono o sono stati cittadini per nascita, e vi risiede legalmente da almeno **due anni** (L. 91/1992, articolo 9, co. 1, lett. *a*). Il termine è stato ridotto da tre a due anni dall'articolo 1-*bis*, comma 2 del decreto-legge n. 36/2025;
- nato nel territorio della repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni (L. 91/1992, articolo 9, co. 1, lett. *a-bis*);
- maggiorenne adottato da cittadino italiano e residente in Italia da almeno cinque anni (articolo 9, co. 1, lett. *b*);
- abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, per almeno cinque anni (L. 91/1992, articolo 9, co. 1, lett. *c*). Salvi i casi previsti dall'articolo 4 della legge, nel quale si richiede specificamente l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego, si considera che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello Stato (D.P.R. 572/1993, articolo 1, co. 2, lett. *c*).
- residente in Italia da almeno **dieci anni**, se cittadino non appartenente all'Unione europea, o da almeno quattro anni, se cittadino comunitario (articolo 9, co. 1, lett. *f* e *d*): ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero va valutato il periodo di soggiorno in Italia assistito da regolare permesso, per cui va esclusa la rilevanza del periodo in cui lo straniero medesimo sia

risultato anagraficamente residente nel paese (C. Stato, sez. IV, 07-05-1999, n. 799);

- apolide residente in Italia da almeno cinque anni (articolo 9, co. 1, lett. e);

La **giurisprudenza amministrativa** ha indicato alcuni ulteriori requisiti per l'ottenimento della cittadinanza e ha precisato i confini della discrezionalità della pubblica amministrazione con riferimento ai provvedimenti di concessione della cittadinanza, stabilendo inoltre quali siano gli obblighi di motivazione delle decisioni concernenti tali procedimenti.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale, nella valutazione articolata che spetta all'amministrazione per concedere o meno la cittadinanza, assumono rilievo tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l'integrazione del richiedente nella comunità nazionale sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano. Vengono, perciò, in rilievo tutti quegli aspetti che farebbero dello straniero un buon cittadino, quali la perfetta integrazione nel tessuto sociale italiano, l'assenza di precedenti penali, considerazioni di carattere economico e patrimoniale per cui si possa presumere che egli sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale richiesti a tutti i cittadini (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. III, 20 giugno 2024, n. 5516).

In particolare, l'Amministrazione non si può limitare, nel suo ampio apprezzamento discrezionale, ad un giudizio sommario, superfluo ed incompleto, ristretto alla mera considerazione di fatti risalenti, senza contestualizzarli all'interno di una più ampia e bilanciata disamina che tenga conto dei legami familiari dell'interessato, della sua attività lavorativa, del suo reale radicamento al territorio, della sua complessiva condotta che, per quanto non totalmente irreprensibile sul piano morale, deve comunque mostrare una convinta adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza (Cons. Stato, Sez. III, 5 aprile 2024, n. 3178).

La cittadinanza può anche essere concessa, in casi eccezionali, **per merito** allo straniero che abbia reso eminenti servizi all'Italia, per elevate necessità di ordine politico connesse all'interesse dello Stato (L. 91/1992, articolo 9, co. 2).

Il tema della cittadinanza nell'ordinamento dell'Unione Europea *(a cura del Servizio Rapporti con l'Unione Europea)*

Il diritto primario dell'UE stabilisce l'**esclusività** della **competenza** degli **Stati membri** in materia di **cittadinanza**.

Le principali disposizioni di riferimento in materia sono l'[articolo 9](#) del **Trattato sull'Unione europea** (TUE) e l'[articolo 20](#) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base alle quali è **cittadino dell'Unione** chiunque abbia la **cittadinanza di uno Stato membro** e che la cittadinanza dell'Unione **si aggiunge** alla cittadinanza nazionale e **non la sostituisce**.

La **cittadinanza europea** è stata introdotta con il Titolo II ([Disposizioni relative ai principi democratici](#)) del TUE (in particolare, agli articoli 9-11), mentre la Parte II del TFUE in materia di **non discriminazione** e **cittadinanza** dell'Unione (articoli 18-25) definisce i diritti che ne derivano. In particolare la cittadinanza europea permette di: **circolare** e trasferire la residenza in tutto il territorio dell'Unione europea; **votare** ed **essere eletti** alle elezioni municipali e del **Parlamento europeo** nel paese di residenza; ricevere al di fuori dell'Unione la **protezione diplomatica** e consolare delle autorità di qualsiasi Stato membro se il proprio paese di appartenenza nazionale non è rappresentato; presentare una **petizione** al Parlamento europeo e ricorrere al mediatore europeo; rivolgersi alle istituzioni europee in una delle lingue ufficiali e ricevere una risposta nella stessa lingua; esercitare la non discriminazione basata sulla nazionalità; invitare la Commissione a presentare una **proposta legislativa** (iniziativa dei cittadini); accedere ai documenti di istituzioni e organismi dell'Unione europea, soggetti a determinate condizioni.

La portata del principio di **competenza esclusiva** degli Stati membri è stata più volte precisata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE. In particolare, nella sentenza del 2 marzo 2010 nella [causa C-135/08 Rottmann](#), la Corte ha ribadito che la determinazione dei **modi di acquisto** e di **perdita** della cittadinanza rientra, in conformità al diritto internazionale, nella **competenza di ciascuno Stato membro**.

Al tempo stesso la Corte ha individuato nel diritto dell'UE alcuni limiti al potere degli Stati membri di regolare la materia della cittadinanza.

Da ultimo, con la sentenza del 29 aprile 2025 nella [causa C-181/23](#) (Commissione europea contro Malta), la Corte ha stabilito la **contrarietà** al diritto dell'Unione del **programma** maltese di **cittadinanza tramite investimento**.

La sentenza – ribadito che, secondo una giurisprudenza costante, ogni Stato membro è libero di definire i requisiti in base ai quali **concede** o **revoca** la propria cittadinanza – ha statuito che tale libertà deve tuttavia essere esercitata nel **rispetto del diritto** dell'UE; né dal testo dei Trattati né dal loro impianto sistematico è possibile dedurre la volontà dei loro autori di prevedere, per quanto concerne la **concessione** della **cittadinanza** di uno Stato membro, **un'eccezione** all'obbligo di rispettare il diritto dell'Unione.

Secondo la Corte, la **cittadinanza europea** garantisce la libera circolazione all'interno di uno **spazio** comune di **libertà, sicurezza e giustizia**. Tale spazio comune si basa su due principi fondamentali: la **fiducia reciproca** tra gli Stati membri e il **mutuo riconoscimento** delle decisioni nazionali. La cittadinanza europea incarna, pertanto, una **solidarietà fondamentale** tra gli Stati membri, basata su una serie di **impegni reciproci**. In forza del principio di leale cooperazione, ciascuno Stato membro deve quindi astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in **pericolo** gli **obiettivi comuni** dell'Unione.

Pertanto, la Corte rileva che l'esercizio della **competenza** degli Stati membri in materia di definizione dei requisiti per la **concessione** e la perdita della cittadinanza non è **illimitato**. La cittadinanza dell'Unione si fonda infatti sui **valori comuni** contenuti nell'articolo 2 TUE e sulla **fiducia reciproca** che gli Stati membri si accordano quanto al fatto che nessuno di essi eserciti tale competenza in un modo che sia manifestamente incompatibile con la natura stessa della cittadinanza dell'Unione.

In questo contesto, la sentenza sottolinea che il **vincolo di cittadinanza** con uno Stato membro si basa su un **rapporto specifico di solidarietà, lealtà e reciprocità** dei **diritti** e dei **doveri** tra lo **Stato** e i suoi **cittadini**.

La disciplina della cittadinanza in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna

FRANCIA

Quadro normativo di riferimento

La cittadinanza francese è disciplinata dal Codice civile (artt. 17-33-2, incisivamente modificate dalla legge n. 93-933 del 22 luglio 1993) e può essere acquisita per filiazione o nascita, per matrimonio con cittadino francese o per naturalizzazione su decisione dell'autorità pubblica. Il sistema combina i principi dello *ius sanguinis* e dello *ius soli*, prevedendo anche modalità agevolate per minori, adottati e soggetti con particolari legami con la Francia. Sono richiesti, in diversi casi, requisiti di residenza, integrazione e conoscenza della lingua e della cultura francese. La normativa regola inoltre i casi di doppia cittadinanza, perdita, decadenza e reintegrazione della nazionalità.

Filiazione o nascita

In Francia la cittadinanza può essere acquisita in tre modi diversi:

1. l'acquisizione per filiazione (*ius sanguinis*) e quella per nascita (*ius soli*);
2. matrimonio con cittadino o cittadina francese;
3. decisione delle autorità francesi (naturalizzazione).

Per quanto riguarda l'attribuzione **per filiazione**, è francese il figlio, legittimo o naturale, di una coppia in cui almeno uno dei due genitori sia francese (art. 18 del codice civile).

È francese per filiazione il minore adottato con **adozione piena** da un cittadino francese (art. 20). Diversamente, l'adozione semplice non comporta l'automatica attribuzione della cittadinanza (art. 21); il minore può tuttavia richiederla con dichiarazione fino alla maggiore età, a condizione che risieda in Francia al momento della domanda. Il requisito della residenza è sospeso se i genitori non risiedono in Francia.

La nazionalità può essere richiesta anche da un minore abbandonato in Francia ed allevato da un cittadino francese o affidato ai servizi di assistenza sociale per l'infanzia, purché abbia ricevuto un'educazione improntata ai valori ed alla cultura nazionale per almeno cinque anni.

Per quanto riguarda l'acquisizione **per nascita**, è francese il figlio, legittimo o naturale, nato in Francia quando almeno uno dei due genitori vi sia nato, qualunque sia la sua cittadinanza (art. 19-3).

La sola nascita in Francia non attribuisce automaticamente la cittadinanza, salvo nei casi di figli di apolidi, di genitori sconosciuti o che non possano trasmettere la propria nazionalità. Tuttavia, in base alla riforma del 16 marzo 1998, il minore nato in Francia da genitori stranieri diventa automaticamente cittadino francese al compimento della maggiore età se, a tale data, risiede in Francia o vi ha risieduto abitualmente per almeno cinque anni, anche non continuativi, a partire dagli undici anni di età.

Le autorità pubbliche e gli istituti di insegnamento sono tenuti ad informare le persone interessate sulle disposizioni normative in materia (art. 21-7).

L'acquisizione della cittadinanza può essere anticipata a 16 anni su dichiarazione dell'interessato dinanzi all'autorità competente, oppure può essere richiesta dai genitori a partire dai 13 anni, con il suo consenso. In questo caso, il requisito dei cinque anni di residenza abituale deve essere maturato a decorrere dall'età di 8 anni (art. 21-11).

Matrimonio

La cittadinanza francese può essere acquisita, mediante dichiarazione all'autorità competente, dallo straniero o apolide coniugato con un cittadino francese da almeno quattro anni (in precedenza due, il termine è stato elevato dalla legge n. 2006-911 del 24 luglio 2006). Alla data della domanda, devono sussistere: la comunione di vita fra i coniugi; il mantenimento della nazionalità da parte del coniuge francese; e una residenza effettiva e non interrotta in Francia per almeno tre anni consecutivi (art. 21-2, comma 1).

Il requisito della vita in comune è elevato a cinque anni se lo straniero non dimostra una residenza ininterrotta e regolare in Francia per almeno tre anni consecutivi dopo il matrimonio, né può provare l'iscrizione del coniuge francese nel registro dei Francesi residenti all'estero durante la convivenza.

Il coniuge straniero deve, in ogni caso, dimostrare una **conoscenza adeguata della lingua francese**, attestata da un diploma ufficiale (certificati DELF o DALF, diploma universitario) che certifichi almeno il livello orale B1 del QCER, secondo quanto previsto dalla legge n. 2011-672. La dichiarazione, previo controllo di ammissibilità, viene registrata dal Ministro competente. Entro due anni il Governo può, in ogni caso, opporsi all'acquisizione della nazionalità da parte del coniuge straniero per

indegnità o difetto di assimilazione. In tal circostanza, l'acquisizione si considera come mai avvenuta, ferma restando la validità degli atti compiuti nel frattempo (art. 21-4).

Naturalizzazione

Gli articoli da 21-12 a 21-14 del codice civile disciplinano la "dichiarazione di nazionalità" (*déclaration de nationalité*). La cittadinanza francese (art. 21-12) può essere acquisita da:

1. dai minori adottati prima della maggiore età;
2. dai bambini affidati a cittadini francesi o affidati al servizio di infanzia per almeno tre anni;
3. dai bambini che abbiano ricevuto almeno cinque anni di formazione francese in organismi pubblici o privati riconosciute.

L'art. 21-13 consente, inoltre, di formalizzare la cittadinanza a chi abbia goduto per dieci anni del "possesso dello stato di francese" (*possession d'état de Français*), essendo stato considerato cittadino francese dalle autorità a seguito del possesso di idonei documenti o dell'adempimento di doveri o obblighi derivanti dall'essere francese. Gli ascendenti diretti di cittadini francesi di almeno 65 anni di età, residenti legalmente e abitualmente in Francia per almeno 25 anni, possono richiedere la cittadinanza francese (art. 21-13-1 introdotto dalla legge n. 2015-1776 del 28 dicembre 2015).

Inoltre, i fratelli e le sorelle di bambini che hanno acquisito la cittadinanza francese per nascita o residenza abituale, possono acquisire anch'essi la cittadinanza francese se risiedono in Francia dall'età di sei anni e se hanno frequentato la scuola dell'obbligo in istituti statali o accreditati (art. 21-13-2 introdotto dalla legge n. 2016-274 del 7 marzo 2016). Le modalità di presentazione della dichiarazione per attestare il possesso di tali requisiti sono disciplinate dagli articoli 26 e seguenti del codice civile.

Gli articoli da 21-14-1 a 21-25-1 disciplinano l'**acquisizione della nazionalità per decreto dell'autorità pubblica**. La naturalizzazione può essere concessa agli stranieri maggiorenni che abbiano risieduto abitualmente in Francia per cinque anni (art. 21-17), ridotti a due se hanno completato almeno due anni di studi universitari francesi o reso importanti servizi allo Stato (art. 21-18). È, inoltre, richiesta la residenza stabile e permeante in Francia al momento del decreto.

Possono essere naturalizzati senza rispettare il requisito della residenza

gli stranieri incorporati nelle forze armate francesi; chi abbia reso dei servizi eccezionali allo Stato o la cui naturalizzazione presenti un interesse eccezionale per la Francia (con parere del Consiglio di Stato su istanza del Ministro competente), nonché a rifugiati (art. 21-19). È sempre richiesta la maggiore età. La naturalizzazione è invece esclusa per chi sia stato condannato a pene detentive superiori a 6 mesi senza condizionale, per chi sia stato espulso o interdetto dal territorio, si trovi in una situazione irregolare, o sia stato condannato per atti di terrorismo (artt. 21-19 e 21-27).

Al termine della procedura, il nuovo cittadino firma la “Carta dei diritti e doveri del cittadino francese” e partecipa alla cerimonia ufficiale di accoglienza, organizzata entro sei mesi dal rappresentante dello Stato, alla quale possono essere invitati anche deputati e senatori locali (artt. 21-24, 21-28, 21-29).

Secondo la legge n. 2011-672 del 16 giugno 2011, la naturalizzazione richiede la dimostrazione di una conoscenza sufficiente della lingua francese, della storia, cultura e società francese⁵, dei diritti e doveri del cittadino e l’adesione ai principi e valori essenziali della Repubblica (art. 21-24). L’obbligo linguistico non si applica ai rifugiati e agli apolidi residenti da almeno 15 anni e con più di 60 anni (art. 21-24-1). Al termine della procedura, il nuovo cittadino firma della “Carta dei diritti e doveri del cittadino francese”, contenente i principi, i valori e i simboli essenziali della Repubblica francese (art. 21-24), e partecipa alla “Cerimonia di accoglienza nella cittadinanza francese”, organizzata entro 6 mesi (art. 21-28 e art. 21-29).

Effetto collettivo dell’acquisizione

Il figlio minore, legittimo, naturale o adottato pienamente, diventa francese di pieno diritto se uno dei genitori acquisisce la cittadinanza, a condizione che il suo nome sia menzionato nel decreto di naturalizzazione e che condivida la residenza abituale del genitore. In caso di separazione o divorzio, il bambino acquisisce la cittadinanza se risiede abitualmente o alternativamente con il genitore che diventa francese (art. 22- 1).

⁵ La legge n. 2011-672 prevede che anche il livello e le modalità di valutazione del grado di sufficiente conoscenza della storia, della cultura e della società francese, necessari per l’acquisizione della cittadinanza, siano fissati con decreto previo parere del Consiglio di Stato.

Doppia cittadinanza

Il possesso di una o più altre nazionalità non influisce sulla cittadinanza francese: la legge non richiede la rinuncia alla cittadinanza originaria, salvo quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa, del 6 maggio 1963, che prevede la perdita automatica della cittadinanza precedente. I cittadini con doppia cittadinanza godono degli stessi diritti e doveri degli altri francesi, ma non possono far valere la cittadinanza francese dinanzi alle autorità dell'altro Stato di cui possiedono la cittadinanza se vi risiedono.

Perdita della cittadinanza

Il codice civile disciplina la perdita e la decadenza della cittadinanza (articoli da 23 a 23-9 e da 25 a 25-1). La perdita della cittadinanza avviene principalmente per atto volontario, tramite dichiarazione, o da una decisione della pubblica autorità. Casi di rinuncia alla cittadinanza francese sono previsti, in presenza di talune condizioni, a favore dei figli nati all'estero da un solo genitore francese o nati in Francia da un solo genitore nato in Francia.

Un maggiorenne residente abitualmente all'estero che acquisisca volontariamente una cittadinanza straniera può, in presenza di alcune condizioni, rinunciare alla cittadinanza francese mediante dichiarazione all'autorità competente. Il coniuge francese sposato con uno straniero può fare lo stesso se acquisisce la cittadinanza del coniuge e viva all'estero (art. 23-5, comma 1). In ogni caso i cittadini francesi minori di 35 anni devono essere in regola con gli obblighi del servizio militare per poter rinunciare alla cittadinanza (art. 23-2). La decadenza della cittadinanza può essere disposta in caso di condanna per reati di particolare gravità, come terrorismo o attentato agli interessi fondamentali della nazione, senza, in ogni caso, causare casi di apolidia (art. 25 c.c.). È possibile inoltre la reintegrazione nella nazionalità francese per le persone che l'abbiano persa, qualora ne facciano richiesta e a condizione mantenere legami di ordine culturale, professionale, economico e familiare con la Francia (art. 24-2).

L'articolo 17-1 del codice civile (introdotto dalla legge n. 93-933 del 22 luglio 1993 ed espressamente qualificato come norma di interpretazione autentica) stabilisce che le nuove leggi sull'attribuzione della cittadinanza d'origine si applichino ai minorenni alla data della loro entrata in vigore. L'articolo 17-3 dispone che l'acquisizione e la perdita della cittadinanza siano regolate dalla legge vigente al momento dell'atto o del fatto che ne determina gli effetti, estendendo tale criterio anche alle leggi sulla cittadinanza in vigore prima del 19 ottobre 1945 (data di entrata in vigore

delle norme sulla cittadinanza emanate dopo la Seconda guerra mondiale).

GERMANIA

Quadro normativo di riferimento

La disciplina tedesca in materia di cittadinanza è contenuta, oltre che nella Legge fondamentale ([Grundgesetz](#) - GG) del 1949, in un'apposita Legge federale sulla cittadinanza ([Staatsangehörigkeitsgesetz– StAG](#)) del 22 luglio 1913, da ultimo modificata nel dicembre 2025.

A livello costituzionale, l'[articolo 16](#), comma 1, della Legge fondamentale sancisce il principio della irrevocabilità della cittadinanza tedesca, il cui corollario è la previsione secondo cui la perdita della cittadinanza può avvenire soltanto in base ad una legge. A ciò si aggiunge un'ulteriore garanzia per cui, qualora vi sia opposizione dell'interessato, la perdita della cittadinanza può avvenire solo qualora questi non divenga apolide. Tra le disposizioni transitorie e finali della Legge fondamentale vi è poi l'[articolo 116](#) che reca la definizione di “tedesco”, inteso come “colui che possiede la cittadinanza tedesca o colui che è stato accolto, come rifugiato o espulso di nazionalità tedesca o come suo coniuge o discendente, nel territorio del Reich tedesco secondo lo *status* del 31 dicembre 1937”. A coloro che sono stati privati della cittadinanza tedesca tra il 30 gennaio 1933 e l'8 maggio 1945, per motivi politici, razziali o religiosi, è nuovamente concessa la cittadinanza sulla base di una richiesta di naturalizzazione. La stessa possibilità è offerta anche ai loro discendenti. Non sono considerati privati della cittadinanza coloro che dopo la fine della Seconda guerra mondiale hanno stabilito la loro residenza in Germania e non hanno manifestato una volontà contraria in merito.

La prima grande riforma del diritto sulla cittadinanza ([Gesetz zur Reform des Staatsangehörigkeitsrecht](#) del 15 luglio 1999), entrata in vigore il 1° gennaio 2000, ha introdotto, quale requisito per l'acquisizione della cittadinanza tedesca, il principio del luogo di nascita (*ius soli* o *Geburtsortsprinzip*), in aggiunta al principio di discendenza o filiazione (*ius sanguinis* o *Abstammungsprinzip*).

Le modalità di acquisizione della cittadinanza tedesca sono sinteticamente elencate nel [§ 3](#) della Legge sulla cittadinanza, ai sensi del quale si può diventare cittadini tedeschi per nascita (§ 4 StAG), per dichiarazione (§ 5 StAG), per adozione di minore (§ 6 StAG), per rilascio di apposito certificato di ammissione ai reimmigrati tedeschi - i c.d. *Spätaussiedler*, ovvero immigrati di origine tedesca provenienti da paesi dell'ex blocco orientale - (§ 7 StAG), per naturalizzazione (§§ 8-16 e 40a

StAG) e, a partire dalla riforma del 2007, nel caso in cui il soggetto interessato abbia ricevuto il trattamento di cittadino tedesco per un periodo pari ad almeno dodici anni. In particolare, è considerato cittadino tedesco chi ha ottenuto un certificato di cittadinanza, un passaporto o una carta d'identità. In tal caso, l'acquisizione della cittadinanza ha effetto retroattivo a partire dal momento in cui, in seguito al trattamento come cittadino, è stata presunta l'acquisizione della cittadinanza e si estende ai discendenti.

La cittadinanza per nascita e per adozione

In base al principio di discendenza o filiazione (*ius sanguinis*), un bambino acquisisce la cittadinanza tedesca alla nascita se almeno uno dei suoi genitori è cittadino tedesco (§ 4, comma 1).

Dal 1° gennaio 2000 acquisiscono automaticamente la cittadinanza tedesca non solo i figli di cittadini tedeschi, ma anche i figli di stranieri che nascono in Germania (*ius soli*), purché almeno uno dei genitori risieda abitualmente e legalmente nel Paese da almeno cinque anni e goda del diritto di soggiorno a tempo indeterminato.

Un bambino di genitori ignoti (*Findelkind*) che viene trovato in territorio tedesco è considerato figlio di cittadini tedeschi fino a prova contraria (§ 4, comma 2).

Il § 6 disciplina l'acquisizione della cittadinanza attraverso l'adozione di un minore da parte di un cittadino tedesco. L'acquisizione della cittadinanza tedesca si estende ai discendenti del minore.

La cittadinanza a seguito di dichiarazione

Il § 5 individua i soggetti che possono diventare cittadini tedeschi tramite dichiarazione, che sono: i figli di genitori tedeschi che non hanno acquisito la cittadinanza tedesca per nascita; i figli nati da madre che ha perso la cittadinanza tedesca per matrimonio con uno straniero prima della nascita del bambino; i bambini che hanno perso la cittadinanza tedesca acquisita per nascita a seguito di legittimazione effettuata da uno straniero ed efficace ai sensi della legge tedesca; i discendenti delle persone citate. All'atto dell'acquisizione della cittadinanza tedesca mediante dichiarazione viene rilasciato un certificato.

La cittadinanza per naturalizzazione

Le leggi di riforma del 2007 e del 2024⁶ hanno profondamente modificato le norme riguardanti la naturalizzazione (*Einbürgerung*) degli stranieri residenti in Germania e ne hanno semplificato le procedure. Le disposizioni sulla naturalizzazione sono contenute principalmente nei §§ da 8 a 16, da 35 a 38, 40a e 42 della Legge sulla cittadinanza.

La naturalizzazione non avviene in modo automatico, ma previa apposita richiesta da parte dell'interessato. Le domande di naturalizzazione possono essere presentate alle competenti autorità locali dopo il compimento del sedicesimo anno di età ed è richiesto il pagamento di una tassa di naturalizzazione di 255 euro, che per i figli minori non economicamente indipendenti è di 51 euro.

Nella fattispecie della naturalizzazione rientrano gli stranieri residenti stabilmente e regolarmente in Germania da almeno cinque anni. Tale termine non si applica al coniuge straniero, al convivente registrato e ai figli minori, che possono essere naturalizzati contemporaneamente al richiedente anche se risiedono legalmente in Germania da un periodo di tempo inferiore. Il rilascio della cittadinanza è subordinato, tra l'altro, alla titolarità o del diritto di soggiorno a tempo indeterminato, o della carta blu UE (rilasciata ai lavoratori stranieri altamente qualificati) o di un altro regolare permesso di soggiorno, e alla capacità di assicurare il mantenimento proprio e dei familiari a carico, senza far ricorso a sussidi sociali o all'indennità di disoccupazione. Per i gruppi vulnerabili di persone che non possono o non riescono a garantire pienamente il proprio sostentamento e non rientrano in una delle eccezioni definite dalla legge, esiste la possibilità di una naturalizzazione discrezionale, possibile qualora il richiedente dimostri di aver fatto quanto possibile per garantirsi sostentamento ma continui a dipendere dai sussidi pubblici.

Occorre sottolineare che la riforma del 2024 ha abrogato le disposizioni che stabilivano, tra i requisiti inderogabili per l'ottenimento della cittadinanza per naturalizzazione, la rinuncia o la perdita della cittadinanza d'origine per i richiedenti provenienti da paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione europea e dalla Svizzera. La cd. 'disciplina delle opzioni' non è quindi più applicabile.

Inoltre un'ulteriore riforma del 29 ottobre 2025⁷ ha abrogato la premialità a vantaggio degli stranieri che dimostrino di essersi integrati particolarmente bene nella società, introdotta nel 2024 che consentiva la

⁶ [*Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts – StARModG*](#)

⁷ [*Gesetz zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes sowie weiterer Vorschriften*](#)

riduzione da 5 a 3 anni del periodo di soggiorno minimo per richiedere la cittadinanza.

Dal 1° settembre 2008 è in ogni caso necessario dimostrare di conoscere la lingua tedesca e l'ordinamento sociale e giuridico tedesco nonché le condizioni di vita in Germania attraverso il superamento di un test di naturalizzazione, per la preparazione del quale sono messi a disposizione specifici corsi.

Ai sensi del § 11 StAG, la naturalizzazione è invece esclusa, tra l'altro, in presenza di indizi concreti circa lo svolgimento, in passato, o il proposito dello straniero di compiere atti contrari all'ordinamento democratico, in caso di poligamia e qualora il comportamento del richiedente dimostri il mancato rispetto del principio di uguaglianza tra i sessi sancito dalla Costituzione.

Con vigenza dal 20 agosto 2021, il § 15 StGA - introdotto dalla Quarta legge di modifica della Legge sulla cittadinanza (*Viertes Gesetz zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes* del 12 agosto 2021) - , ha poi previsto un nuovo diritto legale alla rinaturalizzazione a beneficio delle persone e dei relativi discendenti che hanno perso la cittadinanza tedesca o non l'hanno mai ottenuta a causa delle misure persecutorie naziste e che non ne hanno diritto ai sensi dell'art. 116, comma 2 della Legge Fondamentale.

REGNO UNITO

La disciplina generale

Nel Regno Unito, l'istituto della cittadinanza si articola in modi distinti a seconda degli **ambiti territoriali** di origine della persona interessata a vedersi riconosciuto lo *status* di cittadino britannico⁸.

Stante la **successione nel tempo delle riforme legislative** in materia, che sono intervenute sul principale atto normativo in materia, il [British Nationality Act 1981](#)⁹, il regime applicabile si distingue in virtù della disciplina vigente nel momento di proposizione della domanda, nonché del periodo temporale rilevante ai fini del soddisfacimento dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza¹⁰.

Di seguito si farà riferimento alle norme applicabili alle persone nate nel Regno Unito **dopo il 1° luglio 2021**¹¹.

Filiazione o nascita

La persona nata (o adottata) nel Regno Unito acquisisce automaticamente la cittadinanza:

- se **uno dei genitori è cittadino britannico** (oppure irlandese residente

⁸ Oltre alla cittadinanza britannica propriamente detta - relativa al Regno Unito, alle Isole del Canale e all'Isola di Man -, sono infatti contemplate forme di ulteriori di nazionalità, quali la *British Dependent Territories Citizenship* e la *British Overseas Citizenship*, riservate ai cittadini di determinati Stati esteri legati da tradizionali rapporti con il Regno Unito; nei confronti di questa categoria di persone, qualificate *British subjects* o *British protected persons*, hanno efficacia istituti propedeutici alla acquisizione della cittadinanza quali il *right to abode* e il *right to re-admission*, la cui applicazione è tipicamente riferita ai cittadini di Paesi del Commonwealth (l'articolata disciplina è riassunta nella [guida](#) esplicativa dello Home Office, *British citizenship: automatic acquisition* – novembre 2023). Per un quadro riassuntivo sui tipi di cittadinanza si v. [Types of British nationality](#).

⁹ Tra i principali interventi modificativi della disciplina sulla cittadinanza successivi alla legge del 1981 possono ricordarsi i seguenti: [British Overseas Territories Act 2002](#), [Nationality, Immigration and Asylum Act 2002](#), [Immigration, Asylum and Nationality Act 2006](#), [UK Borders Act 2007](#), [Borders, Citizenship and Immigration Act 2009](#), [British Nationality Act 1981 \(Immigration Rules Appendix EU\) \(Amendment\) Regulations 2021](#) e [Nationality and Borders Act 2022](#).

¹⁰ Si v. ad esempio la *section 50B*, para. 2, lett. *b*), in cui il diritto alla libera circolazione dei cittadini europei si configura diversamente quale diritto di soggiorno nel Regno Unito, a seconda dei territori e dei periodi temporali cui inerisce la domanda della persona interessata a vedersi riconosciuto lo *status* di cittadino britannico.

¹¹ Si v. [The British Nationality Act 1981 \(Immigration Rules Appendix EU\) \(Amendment\) Regulations 2021](#).

- nel Regno Unito);
- qualora abbia vissuto nel Regno Unito per i **dieci anni successivi alla nascita non assentandosi per più di 90 giorni** in ognuno di quegli anni. In tal caso non è previsto alcun limite di tempo per richiedere la cittadinanza¹²;
 - se, al momento della nascita, uno dei genitori è stabilito nel Regno Unito ossia vi è residente a tempo indeterminato in quanto titolare di un **permesso di soggiorno permanente**¹³ e la richiesta è effettuata prima della maggiore età del figlio.

Naturalizzazione

La legislazione disciplina i casi di acquisto della cittadinanza britannica da parte della persona non nata sul suolo nazionale. Oltre alle norme specifiche previste per casi particolari¹⁴, la *section 6* del *British Nationality Act 1981* disciplina due casi di acquisizione della cittadinanza britannica da parte di stranieri, entrambi a discrezione del Ministro degli Interni (*Home Secretary*)¹⁵. La naturalizzazione non configura infatti un diritto soggettivo perfetto dell'istante: subordinatamente alla verifica del rispetto dei requisiti legislativamente previsti nell'[Allegato 1](#) della legge e alla valutazione del pubblico interesse, il Ministro può, se lo ritiene opportuno, concedere un certificato di naturalizzazione a una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere.

Oltre a dei requisiti generali¹⁶, la persona interessata a vedersi riconosciuto lo *status* di cittadino britannico deve soddisfare alcuni requisiti

¹² Si v. il *British Nationality Act 1981*, *section 1, Acquisition by birth or adoption*.

¹³ Sulla disciplina della cittadinanza in caso di permesso di soggiorno permanente (*indefinite leave to remain*, anche detto *settlement*) si v. *section 10A* del *British nationality Act 1981*. Una procedura semplificata è prevista nel caso di cittadini appartenenti all'Unione europea, all'Area economica europea e alla Svizzera (c.d. [EU Settlement Scheme](#), ultimo aggiornamento [dicembre 2025](#)).

¹⁴ Cfr. i casi concernenti le persone nate nei territori individuati dalle disposizioni del 2002 - a tale scopo denominati "qualifying territories" - e da genitori di cui almeno uno sia cittadino britannico oppure stabilito nel Regno Unito.

¹⁵ Si v. da ultimo il [Nationality and Borders Act 2022](#), che ha modificato i poteri del Ministro degli Interni in merito all'esercizio della discrezionalità nei casi di naturalizzazione. Sulle modalità di esercizio della discrezionalità ai fini della naturalizzazione, si v. [Form AN: guidance \(accessible\)](#).

¹⁶ Requisiti generali, validi per entrambe le fattispecie di cui alla sezione 6(1) e (2) sono: avere compiuto 18 anni ed essere legalmente capace; godere di salute mentale e "buon carattere" (nozione che ricomprende l'assenza di condanne penali gravi, violazioni significative della normativa migratoria o comportamenti contrari ai valori fondamentali dell'ordinamento); possedere una conoscenza sufficiente della lingua inglese, gallese o gaelica scozzese; dimostrare la conoscenza della vita nel Regno Unito (generalmente mediante il superamento del "[Life in the UK Test](#)"); e infine manifestare l'intenzione di

specifici residenziali che si differenziano a seconda delle fattispecie. In particolare, ove la naturalizzazione sia ordinaria (ossia richiesta in assenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile¹⁷), il richiedente deve aver risieduto nel Regno Unito per un periodo di 5 anni antecedenti alla domanda, essere stato fisicamente presente nel territorio all'inizio di tale periodo quinquennale e non aver superato determinati limiti di assenza (tradizionalmente 450 giorni complessivi nel quinquennio e 90 giorni nell'ultimo anno). Inoltre, egli non deve aver violato la normativa sull'immigrazione durante il periodo rilevante e deve risultare "libero da restrizioni temporali sull'immigrazione" da almeno 12 mesi prima della presentazione della domanda¹⁸.

Diversamente, nel caso di richiesta di naturalizzazione da parte di uno straniero che, al momento della domanda, sia coniugato o unito civilmente con un cittadino britannico¹⁹, la disciplina prevede un alleggerimento dei requisiti temporali di residenza. Il periodo qualificante è infatti ridotto a 3 anni antecedenti la domanda, durante i quali il richiedente deve essere stato fisicamente presente nel Regno Unito e non deve aver superato limiti di assenza generalmente fissati in 270 giorni complessivi nei 3 anni e 90 giorni nell'ultimo anno. Sebbene analogamente alla fattispecie ordinaria non debba sussistere violazione della normativa migratoria nel periodo considerato, nella fattispecie del coniuge non è richiesto che il richiedente sia titolare di uno *status* stabile da dodici mesi, ma è sufficiente che egli sia "libero da vincoli temporali sull'immigrazione" alla data della domanda. In altri termini, l'accesso alla naturalizzazione può essere immediatamente successivo all'ottenimento dell'*indefinite leave to remain*.

Perdita della cittadinanza

La *Section 40* del *British Nationality Act 1981* conferisce al Ministro dell'Interno il potere di **privare un individuo della cittadinanza britannica** laddove ritenga che ciò sia "conducive to the public good"

stabilire la propria residenza principale nel Regno Unito o di proseguire un servizio riconosciuto (quale il *Crown service*).

¹⁷ Il requisito del matrimonio o dell'essere membro di una *civil partnership*, originariamente previsto dal [Civil Partnership Act 2004](#), è stato sostituito dal [Borders, Citizenship and Immigration Act 2009](#) con il più ampio riferimento alla necessaria esistenza di una "relazione familiare" (*relevant family association*) che abbia legato, per l'arco temporale previsto dalla disciplina dei termini (*qualifying period*), l'aspirante cittadino alla persona che già detiene tale *status* (art. 40). Il requisito suddetto è stato ulteriormente aggiornato alla luce dell'introduzione del [Marriage \(Same Sex Couples\) Act 2013](#).

¹⁸ Si v. il *British Nationality Act 1981*, *section 6(1)*.

¹⁹ Si v. il *British Nationality Act 1981*, *section 6(2)*.

ovvero il diritto sia stato ottenuto per frode, falsa rappresentazione o occultamento di fatti rilevanti. Il potere discrezionale di emettere un'ordinanza di privazione dello *status* di cittadinanza non deve essere esercitato in modo tale da **rendere la persona apolide**²⁰, salvo che il Ministro intenda procedere in considerazione del grave pregiudizio agli interessi vitali del Regno Unito arrecato ovvero abbia “ragionevoli motivi” per ritenere che la persona sia in grado ottenere una diversa cittadinanza²¹. Le decisioni sulla privazione dello *status* di cittadinanza sono impugnabili davanti alla *Special Immigration Appeals Commission*²² e, in alcuni casi più rilevanti per la sicurezza nazionale, la [procedura](#) rimane riservata.

A seguito di [casi controversi](#) in materia di provazione della cittadinanza britannica e, da ultimo, di una **sentenza della Corte Suprema nel 2025** secondo la quale chi vince un primo grado di appello contro un ordine di privazione è considerato come se non avesse mai perso lo *status* di cittadino, il Parlamento del Regno Unito è intervenuto, approvando il [Deprivation of Citizenship Orders \(Effect during Appeal\) Act 2025](#). Al fine di garantire maggiormente la sicurezza nazionale, è stata dunque stabilita l'**efficacia continuata dell'ordine di privazione durante i giudizi di impugnazione**²³: conseguentemente, le persone private dello *status* di cittadinanza britannica non saranno riabilitate come cittadini prima dell'esaurimento di tutti i ricorsi interni²⁴.

²⁰ Si v. il *British Nationality Act 1981*, section 40A, para (4).

²¹ Si v. il *British Nationality Act 1981*, section 40, para. (4A), come modificato dall'[Immigration Act comm2014](#). La prassi operativa è dettagliata nella [Deprivation of British Citizenship Guidance](#) aggiornata al 15 gennaio 2026, che articola criteri, modalità di notifica e considerazioni relative ai diritti umani e all'*ECHR* (*European Convention on Human Rights*).

²² Si v. il *British Nationality Act 1981*, section 40A, para 2(B).

²³ Sui lavori parlamentari della proposta si v. il relativo [Research briefing](#). Sulla recente approvazione della legge, si v. la [nota del Ministro dell'Interno Dan Jarvis](#), pubblicata a ottobre 2025.

²⁴ Si v. il *British Nationality Act 1981*, section 40A, para (2B), (2C) e (2D).

SPAGNA

Riferimenti normativi

La cittadinanza spagnola è disciplinata dall'art. 11 della [Costituzione spagnola](#) del 27 dicembre 1978 e dal, agli articoli da 17 a 28 del [Codice civile](#). Tali norme sono state incisivamente modificate o introdotte dalla legge n. 93-933 del 22 luglio 1993.

La cittadinanza d'origine

La Costituzione spagnola del 1978, all'[articolo 11](#), rinvia a una legge attuativa per quanto concerne le modalità di acquisizione, conservazione e perdita della cittadinanza (*nacionalidad*), limitandosi a porre il principio generale del divieto della privazione della cittadinanza nei confronti degli spagnoli d'origine. Un'ulteriore disposizione riguarda la possibilità di sottoscrivere trattati internazionali sulla "doppia cittadinanza" (*dobles nacionalidad*) con i Paesi ispano-americani o con altri Paesi che abbiano mantenuto particolari legami con la Spagna, sulla base del principio di reciprocità.

La normativa specifica sul diritto di cittadinanza è contenuta nel codice civile, all'interno del [Libro primo "Delle persone", nel Titolo I "Degli spagnoli e degli stranieri" \(artt. 17-28\)](#).

Sono spagnoli d'origine i nati da padre o madre spagnoli; i nati in Spagna da genitori stranieri, se almeno uno di essi è nato in Spagna, ad eccezione dei figli di funzionari diplomatici o consolari accreditati in Spagna; i nati in Spagna da genitori stranieri, se entrambi non possiedono alcuna cittadinanza o la legislazione dei loro Paesi d'origine non assegna al figlio la cittadinanza; i nati in Spagna la cui filiazione non risulti accertata. In tal caso si considerano nati nel territorio nazionale i minori di età il cui primo luogo conosciuto di soggiorno sia la Spagna. È cittadino d'origine anche lo straniero, minore di diciotto anni, che viene adottato da uno spagnolo.

La cittadinanza mediante opzione

In aggiunta ai casi di possesso della cittadinanza d'origine, è possibile optare per la cittadinanza spagnola; tale possibilità è prevista, ad esempio, anche per gli adottati nella maggiore età, purché esercitino tale opzione entro i due anni dall'adozione. Il codice civile individua inoltre altre due categorie che possono esercitare il diritto d'opzione: le persone che siano, o

siano state, soggette alla patria potestà di uno spagnolo e coloro il cui padre o madre, nato in Spagna, abbia avuto in passato la cittadinanza spagnola¹⁹.

In caso di dichiarazione effettuata direttamente dall'interessato in possesso della maggiore età, è previsto, anche per chi è stato soggetto alla patria potestà di un cittadino, il termine di due anni per far valere l'opzione, mentre tale termine non si applica nel caso di chi ha avuto un genitore nato in Spagna e che era stato, in passato, cittadino spagnolo.

Trascorso il termine di due anni è comunque ancora possibile ottenere la cittadinanza, ma attraverso la "acquisizione" della stessa e previo il requisito della "residenza legale".

L'acquisizione della cittadinanza

La cittadinanza spagnola può anche essere acquisita con due modalità: in primo luogo attraverso il rilascio di un "certificato di cittadinanza" (*carta de naturaleza*) mediante "*Real Decreto*", emanato a discrezione dell'autorità competente, ma soltanto nei casi in cui il richiedente si trovi in "circostanze eccezionali"²⁰, in secondo luogo, nella maniera più frequente, l'ottenimento della cittadinanza avviene con il requisito della "residenza in Spagna", su concessione del Ministro della giustizia.

Il requisito fondamentale, per la richiesta in base alla residenza, è appunto quello della residenza legale e continuata in Spagna per un periodo di 10 anni, come regola generale.

Stabilito tale criterio di base, sono tuttavia previste alcune eccezioni favorevoli:

- per coloro che sono stati riconosciuti come rifugiati politici: 5 anni di residenza;
- per i cittadini d'origine dei Paesi ispano-americani, per quelli di Andorra, Filippine, Guinea Equatoriale, Portogallo e per i sefarditi: 2 anni di residenza;
- per coloro che sono nati in Spagna: 1 anno di residenza;
- per coloro che non abbiano esercitato tempestivamente, in passato, il diritto di opzione per la cittadinanza spagnola: 1 anno di residenza;
- per coloro che sono, o sono stati, soggetti legalmente alla tutela, alla curatela con facoltà di piena rappresentanza o alla custodia o all'affidamento di un cittadino o di un ente spagnolo per due anni consecutivi: 1 anno di residenza;
- per coloro che sono sposati con un cittadino spagnolo da almeno un anno e non sono separati legalmente o di fatto: 1 anno di residenza;
- per i vedovi o le vedove di uno spagnolo o di una spagnola, se alla morte del coniuge non vi era separazione legale o di fatto: 1 anno di residenza;

- per i nati fuori dalla Spagna da padre o madre, nonno o nonna che abbiano avuto, in passato, la cittadinanza spagnola: 1 anno di residenza.

Specifica previsione ha posto la [Legge n. 20 del 2022](#) per i nati all'estero di padre o madre, nonno o nonna, che siano stati in origine spagnoli e abbiano perso o rinunciato alla nazionalità come conseguenza di esilio per ragioni politiche, ideologiche o di credo o di orientamento e identità sessuale. Essi possono acquisire la nazionalità per opzione.

Lo stesso è previsto per i figli e le figlie nati all'estero da donne spagnole che abbiano perduto la nazionalità per matrimonio con cittadini stranieri prima dell'entrata in vigore della Costituzione del 1978, nonché per i figli e le figlie maggiorenni degli spagnoli ai quali sia stata riconosciuta la nazionalità di origine in ragione del diritto di opzione.

L'interessato deve inoltre attestare la durata della residenza legale e continuata in Spagna, una buona condotta civica e sufficiente grado di integrazione nella società spagnola. A tal proposito sono richiesti, oltre ai certificati concernenti i precedenti penali, in Spagna e nel Paese di provenienza, anche un certificato che attesti l'iscrizione a tutti i ruoli anagrafici e tributari (*certificado de empadronamiento*); lo straniero deve inoltre dimostrare quali sono i suoi mezzi di sostentamento in Spagna.

